

36.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Per l'adozione di provvedimenti volti a sistemare la condizione professionale dei capitani di lungo corso, docenti in alcuni istituti nautici (4-02908) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1590	ANTONI: Sull'esclusione delle uova di pollame dalla proroga per il 1980 dell'aliquota agevolata IVA del 3 per cento (4-02102) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1594
AMARANTE: Sul furto di una tela settecentesca nel castello di Santa Maria di Loreto nel comune di Roccapiemonte (Salerno) (4-00829) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1591	ARMELLIN: Per includere nel piano dell'ANAS recentemente varato la realizzazione della circonvallazione a sud di Montebelluna (Treviso), sulla strada statale n. 248 (4-02534) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	1595
AMARANTE: Per impedire il progettato abbattimento della chiesa settecentesca dedicata alla santissima Annunziata sita nella frazione Costa del comune di Mercato San Severino (Salerno) (4-02967) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1591	BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA: Per la definitiva sistemazione del personale dei soppressi patronati scolastici, assunti temporaneamente dai comuni, con particolare riferimento alla Puglia (4-03533) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	1595
AMARANTE: Per l'adozione di misure volte ad evitare lo scempio del patrimonio culturale ed ambientale del Cilento (Salerno) e sulle responsabilità in merito (4-03178) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1592	BENCO GRUBER AURELIA: Sulla mancata sostituzione dell'ammiraglio Cittadini, capo del compartimento marittimo di Trieste, collocato a riposo da sette anni (4-02365) (risponde SIGNORELLO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	1597
ANDÒ: Per il rispetto da parte della Siremar degli accordi, a suo tempo assunti, circa l'utilizzazione del personale (4-02425) (risponde SIGNORELLO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	1593	BOCCHI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Renato Cantarelli di Parma (4-03055) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1597

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

	PAG.		PAG.
BOCCHI: Per la definizione della pratica di pensione di reversibilità di guerra di Rina Sassi in Bandini di Fontanellato (Parma) (4-03056) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1597	CAPPELLI: Per l'ampliamento dei depositi doganali privati nel porto di Ravenna (4-02701) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1602
BOCCHI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Clelia Boschi Coruzzi di Tizzano Val Parma (Parma) (4-03057) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1598	CASALINO: Per la definizione della pratica di pensione in favore di Fabrizio Salvatore di Lecce (4-02316) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1603
BOCCHI: Per la definizione della pratica di pensione di reversibilità di guerra di Giulia Pianforini di Parma (4-03058) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1598	CASALINO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione per invalidità fisica a favore di Gino Campanile, ex dipendente del comune di Lecce (4-02716) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1603
BOCCHI: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Maria e Pietro Leonardi di Bedonia (Parma) (4-03341) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1599	CASALINO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Vito Orlando di Melissano (Lecce) (4-02874) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1604
BOCCHI: Per la definizione della pratica di pensione di reversibilità di Maria Petrazzoli Fulchieri (4-03354) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1599	CASALINO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Antonio Frisenna di Gallipoli (Lecce) (4-02875) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1604
CANULLO: Sul provvedimento-pilota, firmato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il riequilibrio delle posizioni retributive dei consiglieri di carriera e di nomina governativa della Corte dei conti (4-02556) (risponde BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>).	1600	CASALINO: Sullo stato attuale della pratica di pensione di guerra di Pietro Antonica di Galatina (Lecce) (4-02926) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1605
CAPPELLI: Per l'adozione di provvedimenti volti a potenziare l'università di Romagna e per la predisposizione di un comitato tecnico scientifico volto a studiare i problemi ad essa inerenti (4-02484) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1601	CASALINUOVO: Sul pagamento della somma di lire trecentottomila, versata dalla sezione del partito socialista di Campo Calabro (Reggio Calabria) al comune per lo svolgimento della festa de <i>L'Avanti</i> (4-01836) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1605

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

	PAG.		PAG.
CERIONI: Per l'aumento delle detrazioni fiscali per spese scolastiche (4-02832) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1606	(4-03064) (risponde DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1611
CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA: Sulla gestione dell'istituto Antonaci di Lecce (4-02741) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1607	FORTE SALVATORE: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra spettante al signor Giuseppe Amendola (4-03204) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1622
COSTA: Sull'esito della domanda di reversibilità della pensione di guerra presentata da Anna Caterina Rovere, orfana di Andrea Eugenio, di Briaglia (Cuneo) (4-03142) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1608	FRANCHI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Filippo Vullo (4-03237) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1623
COSTAMAGNA: Per l'istituzione di una università a Novara (4-03536) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1609	GIUDICE: Sulla veridicità della notizia pubblicata dal settimanale scientifico <i>Nature</i> secondo la quale l'Italia, che si era impegnata a versare una somma pari a 744.000 sterline all'UNEP per un programma di disinquinamento del Mediterraneo, non ha ancora versato parte della somma (4-02780) (risponde GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1623
CUOJATI: Sull'opportunità di vendere, da parte del Ministero delle finanze, l'area dell'ex idroscalo Sant'Anna sita nel comune di Sesto Calende (Varese), al comune stesso (4-03284) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1609	GRASSUCCI: Per la revisione delle modalità di determinazione e di pagamento dei diritti erariali per lo spettacolo viaggiante (4-02424) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1624
DE CATALDO: Sullo stato della pratica di indennizzo dell'invalidità contratta in servizio a favore del professor Pietro Barlesi, insegnante di storia e filosofia presso il liceo classico Virgilio di Roma (4-02750) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1609	MANCA: Sul grave episodio che ha coinvolto la giovane Tina Fiorino, fidanzata dell'agente Michele Tatulli, ucciso a Milano dalle Brigate rosse, licenziata dalla ditta Ferna di Parabiago (Milano) (4-02555) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1625
FERRARI MARTE: Per la revoca, da parte della NYL-TI di Manno (Svizzera), del provvedimento di espulsione determinato nei confronti di Calogero Marsala, presidente della commissione operaia (4-01854) (risponde DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1610	MANCA: Sui provvedimenti che si intendono prendere per risolvere la vertenza tra direzione e organizzazioni sindacali presso la ICAR di Rieti (4-02581) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1625
FIORI PUBLIO: Sull'entità dei cittadini italiani residenti all'estero			

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

	PAG.		PAG.
MANFREDI GIUSEPPE: Per la definitiva liquidazione, da parte della CPDEL delle pensioni spettanti a Luigi Cocco di Cuneo, Bernardi Severino di Confreria (Cuneo) e Aime Battistino residente a Valdieri frazione di Colombart (Francia) (4-02678) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1626	PARLATO: Sulla vertenza in atto tra gli inquilini degli stabili di via Martirano in Napoli e il Ministero del tesoro (4-02347) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1632
MENSORIO: Sui provvedimenti che si intendono adottare in favore dei collaboratori del magistero di Cassino (Frosinone) (4-03133) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1627	PARLATO: Sulla veridicità della notizia secondo la quale l'Italia è debitrice inadempiente relativamente al programma di disinquinamento dell'UNEP (4-02811) (risponde GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1634
MENSORIO: Sull'opportunità di affidare ad insegnanti di educazione fisica l'insegnamento della suddetta materia nelle scuole materne ed elementari (4-03134) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1628	PARLATO: Per l'adozione di provvedimenti volti a rimuovere le cause della paralisi della giustizia amministrativa (4-03431) (risponde BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>).	1634
MORA: Sull'inopportunità della partecipazione di rappresentanti delle sovrintendenze in commissioni aventi lo scopo di valutare e scegliere i progetti per il restauro e il recupero di edifici monumentali (4-01943) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1628	PERNICE: Per il ripristino della linea marittima Mazara del Vallo-Pantelleria-Mazara del Vallo (Trapani) (4-02537) (risponde SIGNORELLO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	1635
PARLATO: Per la sollecita realizzazione del collettore fognario del porto di Napoli (4-00463) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	1629	QUIETI: Sui provvedimenti adottati dai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile per rendere costantemente agibile il porto-canale di Pescara (4-02620) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	1636
PARLATO: Sul mancato acquisto, da parte dello Stato, del brigantino Giorgio Cini (4-01084) (risponde SIGNORELLO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	1630	RALLO: Sullo stato del ricorso per pensione di guerra presentato da Paolo Scuderi di Mascali (Catania) (4-03100) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1637
PARLATO: Sui motivi che hanno ritardato il completamento dell'opera di restauro di castel Sant'Elmo in Napoli (4-02124) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	1631	RAVAGLIA: Sulle ragioni che ostano all'ampliamento di depositi doganali privati nel porto di Ravenna (4-02863) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1637
		REGGIANI: Sui motivi per i quali non vengono pubblicate le cifre relative agli introiti che pervengono al-	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

	PAG.		PAG.
l'erario dalle scommesse al lotto (4-03191) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1639	TAGLIABUE: Sulle precarie condizioni igienico-sanitarie della dogana di Como (4-02787) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1644
ROMITA: Sul mancato inoltro, da parte del comune di Boissano (Savona), degli atti relativi al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato dall'avvocato Giovanni Bonaudi, avverso l'annullamento di una licenza edilizia (4-02695) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	1639	TANTALO: Per la smentita delle notizie-stampa in merito alla decisione di chiudere l'ANIC di Pisticci (Matera) (4-01697) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	1644
RUBINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra del signor Cosmo Scozzari di Palermo (4-03120) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1640	TATARELLA: Per un intervento presso l'EAAP per rimuovere le cause della mancanza di adeguato approvvigionamento idrico del comune di Pietramontecorvino (Foggia) (4-02642) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	1645
SANTAGATI: Sulla scelta della sola Napoli, in tutto il sud, quale sede per lo sdoganamento delle merci importate tramite ferrovia (4-02919) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1641	TOMBESI: Per l'erezione a monumento nazionale delle Foibe di Basovizza e Monrupino (Trieste) (4-01549) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1645
SANTI: Sull'opportunità di promuovere controlli di carattere fiscale sulla conduzione dei campeggi di fronte alla richiesta dei loro gestori di elevare le tariffe (4-02478) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1641	TRANTINO: Per il richiamo in servizio, in via eccezionale e temporanea, dei conservatori dirigenti a riposo che ne facciano istanza, in relazione alla carenza di organico delle conservatorie dei registri immobiliari (4-03137) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	1646
SERVADEI: Sulla veridicità del fatto che l'importazione in Italia di una serie di prodotti tessili sottoposti al regime dell'autorizzazione automatica, verrebbe consentita solo su parere favorevole di un comitato interprofessionale al quale la pubblica amministrazione comunicherebbe di volta in volta le caratteristiche tecniche della merce da importare (4-02736) (risponde MANCA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	1642	TREMAGLIA: Per la salvaguardia della FMSIE (Federazione mondiale stampa italiana all'estero), in relazione alle illegittimità denunciate dal dottor Sacchetto, consigliere della stessa, nella gestione di tale federazione (4-03028) (risponde DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1646
SPINI: Sulla carenza di insegnanti nella scuola media di Venturina (Livorno) (4-02019) (risponde SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1643	VALENSISE: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione privilegiata di guerra a favore di Rocco Foti di San Costantino Calabro (Catanzaro) (4-03099) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1647

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

- PAG. nel quadro della sistemazione del personale precario per garantire:
- VENTRE: Sui motivi del ritardo nella liquidazione della pensione a Dora Vacca vedova dell'insegnante elementare Ermanno Corcioni (4-01737) (risponde SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*). 1647
- ZANONE: Sulle iniziative che si intendono adottare per difendere il litorale di Marina di Massa (Massa) dall'erosione marina (4-01983) (risponde COMPAGNA, *Ministro dei lavori pubblici*). 1648
- ZOPPETTI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione indiretta che ha in corso Doralice Bettoni vedova Zinetti Angelo, residente a Canonica D'Adda (Bergamo) (4-03007) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 1648
-
- ACCAME. — *Ai Ministri della marina mercantile e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sono al corrente del fatto che presso alcuni Istituti nautici è in servizio un contingente di docenti privi di titoli (capitani di lungo corso) la cui precarietà di condizione professionale deriva dalla mancanza di docenti con titolo specifico. Trattasi di capitani di lungo corso che sono stati assunti per necessità degli Istituti in un servizio regolare protratto più anni in qualità di supplenti annuali.
- Per conoscere inoltre se sono al corrente del fatto che per gli insegnanti supplenti di educazione fisica, in condizioni analoghe, la situazione è stata risolta attraverso l'articolo 2, VII comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 571, e poi attraverso le circolari ministeriali n. 7112 del 5 febbraio 1975 e n. 8481 del 29 dicembre 1975.
- Per conoscere inoltre se non intendono promuovere provvedimenti opportuni
- a) la non licenziabilità degli insegnanti capitani di lungo corso che per un periodo non inferiore ai quattro anni abbiano insegnato negli Istituti tecnici nautici e professionali per le attività marinare con qualifica di supplenti annuali;
- b) l'istituzione di corsi speciali serali per lavoratori, ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 30 novembre 1973, n. 766 che ha convertito con modificazione il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recanti misure urgenti per l'università, corsi che dovrebbero essere tenuti negli Istituti tecnici nautici ed essere riservati ai diplomati aspiranti al comando di navi mercantili con il titolo specifico di capitano di lungo corso per avere insegnato negli Istituti tecnici nautici materie professionali per un periodo non inferiore ai quattro anni, in qualità di supplenti annuali.
- Per conoscere inoltre se non ritengano di potere inserire sotto il titolo di « esperti » negli Istituti tecnici professionali i diplomati aspiranti al comando di navi mercantili con il titolo professionale di capitano di lungo corso e che negli anni scolastici 1978-79 e 1979-80, sono legati alla scuola da un rapporto di servizio non episodico e occasionale (supplenze annuali), tenendo anche conto di quanto previsto dalla normativa IMCO (Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation ONU) del 7 luglio 1978 sull'addestramento e i requisiti professionali del personale navigante, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, in materia di formazione professionale e della successiva legge quadro (21 dicembre 1978, n. 845), e tenendo conto infine che per i supplenti temporanei, ma per l'intero anno scolastico, di materie come navigazione, meteorologia, oceanografia, arte e costruzione navale, tecnica professionale, è previsto come titolo valido la laurea in scienze nautiche che viene rilasciata dall'unica università in Italia con sede in Napoli, i cui gettiti annuali sono insufficienti rispetto ai bisogni di docenti.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

RISPOSTA. — Il diploma di aspirante al comando di navi mercantili consente di impartire soltanto determinati insegnamenti tecnico-pratici presso gli istituti tecnici nautici, secondo la disciplina sulle classi di abilitazione e di concorso, stabilita dal decreto ministeriale 2 marzo 1972.

In particolare le materie cui il predetto diploma dà accesso sono le esercitazioni nautiche, previste dai vigenti orari e programmi nell'indirizzo per capitani e cioè esercitazioni marinarie; esercitazioni di meteorologia ed oceanografia; esercitazioni di navigazione.

La circostanza, verificatasi in qualche caso particolare, che docenti in possesso di diploma di istituto nautico abbiano assunto supplenze temporanee, anche se di durata annuale, per l'insegnamento di materie teoriche, non costituisce un evento imprevedibile, se si considera che l'annuale ordinanza ministeriale sugli incarichi e supplenze attribuisce al capo d'istituto la facoltà di procedere alla nomina di supplenti con titolo di studio inferiore a quello richiesto per impartire l'insegnamento da conferire, nel caso in cui risultino esaurite le graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza per il medesimo insegnamento e che, quindi, non risulti possibile reperire un supplente fornito di titolo prescritto.

Tuttavia mentre la eccezionalità e la temporaneità delle nomine di cui trattasi possono giustificare la presenza di un docente con un titolo di studio inferiore, una eventuale sistemazione in ruolo dei docenti stessi non potrebbe in ogni caso essere presa in considerazione, tenuto conto che l'insegnamento di materie caratterizzanti il corso di studi non può che essere impartito da docenti in possesso di una preparazione di base a livello universitario, tale da assicurare in via di massima, una efficace azione didattica.

Il Ministro della pubblica istruzione: SARTI.

AMARANTE. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza del furto, attuato nel lu-

glio 1979 nel castello sito in località Santa Maria di Loreto nel Comune di Roccapiemonte (Salerno), di una tela settecentesca di metri 1,40x0,90, raffigurante la Madonna con Gesù bambino, tela da poco tempo restaurata anche col contributo di una sottoscrizione popolare; per sapere, in particolare:

1) quali risultati abbiano fornito le indagini avviate;

2) quali iniziative sono state attuate o si intendono attuare, anche in concorso con gli organi regionali, per la catalogazione e la protezione di importanti beni culturali esistenti in provincia di Salerno i quali, come la citata tela settecentesca di Roccapiemonte, sono esposti a furti e deterioramenti. (4-00829)

RISPOSTA. — Nel luglio 1979, il presidente del comitato permanente dell'eremo comunale Santa Maria di Loreto di Roccapiemonte (Salerno) ha denunciato alla stazione carabinieri di Castel San Giorgio che ignoti erano penetrati nei locali dell'eremo asportando un dipinto ad olio su tela raffigurante una Madonna con bambino, di autore ignoto risalente al 1700.

Il dipinto non risulta catalogato presso la sovrintendenza per i beni artistici e storici della Campania, né le indagini finora svolte dai carabinieri hanno dato alcun esito circa il furto dell'opera che tuttavia risulta essere di non rilevante interesse artistico.

Questo Ministero, tramite il citato ufficio periferico intensificherà prossimamente la già avviata opera di catalogazione dei beni culturali esistenti nel salernitano e proseguirà l'opera di tutela, già iniziata da qualche anno, direttamente con l'installazione di idonei impianti antifurto o con la concessione di contributi a privati per la messa in opera di detti impianti.

AMARANTE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza della notizia, riportata dalla stampa locale, del progettato abbattimento della chiesa settecentesca, dedicata alla SS. Annunziata, sita nella frazione Co-

sta del comune di Mercato San Severino (Salerno) e, in caso affermativo, per sapere se e quali iniziative sono state adottate o si intendono adottare. (4-02967)

RISPOSTA. — Riguardo al progettato abbattimento della chiesa settecentesca dedicata alla Santissima Annunziata si rende noto che la competente sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici della Campania non ha ricevuto alcuna richiesta relativa all'abbattimento dell'edificio in questione.

Dato lo stato di degrado dell'edificio, peraltro non demaniale, si assicura che questo Ministero vigilerà con il dovuto impegno, tramite il competente ufficio periferico, affinché la chiesa suddetta non venga destinata a subire trasformazioni o abbattimenti, ma venga possibilmente salvaguardata.

Il Ministro: BIASINI.

AMARANTE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che da anni vengono avanzate precise denunce sullo scempio dei beni culturali ed ambientali della zona cilentana della provincia di Salerno —:

1) quali precise iniziative sono state finora attuate per evitare la rovina di un patrimonio di così grande rilevanza;

2) quali responsabilità sono state riscontrate, sia da parte di privati che di strutture pubbliche, nello scempio suddetto e quali siano i provvedimenti adottati;

3) quali nuove e più incisive iniziative si intendono intraprendere per la salvaguardia del patrimonio culturale ed ambientale del Cilento. (4-03178)

RISPOSTA. — Nella zona del Cilento (Salerno), operano, nel settore antichità e belle arti, tre uffici periferici di questo Ministero: la sovrintendenza archeologica di Salerno la sovrintendenza per i beni

ambientali e architettonici di Napoli e la sovrintendenza per i beni artistici e storici di Napoli.

La sovrintendenza archeologica, per quanto di sua competenza, comunica di aver eseguito notevoli interventi di restauro nel complesso archeologico di Velia, nonché a Policastro Bussentino e a Sapri (Salerno) e di aver inoltre effettuato interventi nelle aree archeologiche di Roccagloriosa e Moio della Civitella, sia con fondi in amministrazione diretta, sia con fondi della regione Campania e della Cassa per il Mezzogiorno. Attualmente sta procedendo all'ampliamento dei vincoli nella zona archeologica di Velia ed alle prospezioni necessarie per l'accertamento della sua estensione.

Per quanto riguarda la tutela delle bellezze naturali del Cilento si ricorda che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le competenze di questo Ministero relative alla tutela ambientale, di cui alla legge n. 1497 del 1939, sono state delegate alle Regioni a partire dal 1° gennaio 1978. Fino a tale data, comunque, la competente sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli si è adoperata con ogni possibile mezzo affinché il paesaggio fosse protetto e utilizzato nei modi conformi alle finalità delle norme di tutela.

Ha inoltre controllato e, quando opportuno, osteggiato l'enorme cumulo di richieste d'autorizzazione a costruire su zone ancor oggi non protette da idonei strumenti urbanistici e paesistici.

Relativamente poi ai beni artistici e storici del Cilento, la competente sovrintendenza di Napoli fa presente di avere in corso di attuazione una mole di interventi non indifferente.

Sta infatti effettuando rilievi fotografici, inventariazione e catalogazione del materiale storico-artistico della chiesa di San Pietro a Teggiano, del palazzo arcivescovile di Vallo della Lucania e delle chiese di Centola, San Giovanni a Piro, Celle di Bulgheria, Rocca Gloriosa, Santa Marina, Casaletto Spartano, Sanza, Laurino (Salerno).

Ha poi in fase di esecuzione il restauro degli affreschi di Michele Regolia nella chiesa di Santa Croce ad Ogliastro Cilento (si tratta degli affreschi delle navate laterali in quanto quelli della navata centrale sul soffitto furono restaurati nel 1979).

La stessa sovrintendenza provvederà inoltre ad includere nel programma di restauro, per l'esercizio finanziario del 1980, l'intervento di conservazione del trittico quattrocentesco, conservato nella chiesa della Santissima Consolazione in San Valentino Torio e della tela conservata nella chiesa di San Giacomo apostolo nella stessa località; nello stesso programma includerà inoltre l'intervento di consolidamento e pulitura degli affreschi tardoquattrocenteschi di scuola campana della chiesa di San Filippo d'Agira a Laurito.

È infine in corso di attuazione, sempre ad opera della su citata sovrintendenza, la realizzazione del progetto di costituzione del museo diocesano di Vallo della Lucania, presso il locale palazzo arcivescovile ed è allo studio un piccolo museo da allestire nella chiesa di San Pietro a Tegghiano.

Tutto ciò evidenzia quanto questo Ministero ha fatto e continua a fare per la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale e ambientale del Cilento. Data però la ricchezza del patrimonio e la enorme mole di lavori necessari si sono verificate anche carenze d'intervento, non per scarsità d'impegno ma per impossibilità di fatto. L'auspicabile aumento di mezzi finanziari e di personale addetto alle funzioni di tutela, consentirà di estendere l'impegno e realizzare interventi più numerosi e più qualificati.

Il Ministro: BIASINI.

ANDÒ E CAPRIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere - atteso che:

la legge n. 169 del 19 maggio 1975, con la quale sono stati riordinati i servizi marittimi-postali e commerciali con le isole minori, sancisce che le società di navi-

gazione a carattere regionale, dalla legge stessa previste, sono tenute ad utilizzare il personale in servizio nei vari settori di appartenenza;

il Governo in data 30 aprile 1975, presso la X Commissione Trasporti della Camera dei deputati, ha assunto l'impegno di mantenere a Messina, nella fase di attuazione della società regionale della Sicilia, per le esigenze del traffico delle Eolie, l'ufficio tecnico e commerciale;

con ordine di servizio del 12 dicembre 1979 la società di navigazione SIREMAR, che cura appunto i collegamenti tra la Sicilia e le Eolie, ha disposto il trasferimento di 7 unità lavorative su 11 dall'ufficio di Messina a quello istituendo di Milazzo, avviandosi così a sopprimere nei fatti l'ufficio di Messina (perché le 4 unità lavorative ivi rimaste sono prossime al pensionamento) -

quali provvedimenti intenda tempestivamente assumere al fine di imporre alla SIREMAR il rispetto della legge e degli accordi a suo tempo assunti.

Un intervento tempestivo del Ministro della marina mercantile potrebbe forse evitare i gravi danni che i lavoratori messinesi e le attività turistiche della città di Messina verrebbero a subire con la soppressione dello scalo SIREMAR di Messina (va infatti sottolineato che con la soppressione dell'ufficio SIREMAR i marittimi da imbarcare verranno assunti non attraverso l'ufficio di collocamento di Messina, ma attraverso quello di Palermo). (4-02425)

RISPOSTA. — Il traffico da e per le isole dell'arcipelago eoliano è incentrato, per la quasi totalità, nel porto di Milazzo (Messina), ove gravitano gli interessi sia amministrativi che economici delle isole Eolie. Detta incontrovertibile situazione ha reso necessaria la presenza in quest'ultimo scalo di un ufficio operativo della SIREMAR che potesse svolgere *in loco* tutti quegli adempimenti che ineriscono al controllo dell'esercizio della flotta nonché all'assistenza alle navi ed al personale navigante.

Tenuto conto dell'esigenza di dotare l'ufficio di Milazzo del personale indispen-

sabile ed essendosi riscontrato che gli impegni di lavoro che gravano sull'organico dell'ufficio di Messina erano notevolmente ridotti, la SIREMAR ha disposto il trasferimento del personale esuberante da Messina a Milazzo. Il provvedimento è giustificato da criteri di produttività e di sana economia aziendale seguiti dalla società regionale che, diversamente, avrebbe dovuto assumere personale qualificato dall'esterno, con un aggravio di sovvenzione per l'erario.

Per quanto concerne l'accento al cosiddetto turno unico di imbarco, si precisa che tutto il personale navigante — sia di ruolo organico che in continuità di rapporto di lavoro, in servizio al 31 dicembre 1974 — è rimasto assegnato ed impiegato nei singoli settori di appartenenza, così come previsto dall'articolo 6 della legge n. 169 del 1975. Il personale successivamente assunto viene iscritto in ruoli e turni unici tenuti presso la capitaneria del porto di Palermo, ove la SIREMAR ha sede sociale, legale e di armamento perché attraverso una unica gestione del personale navigante si possano perseguire quegli scopi di migliore efficienza dei servizi imposti dalla legge numero 169 del 1975.

Peraltro, la stessa SIREMAR ha tenuto a precisare che tale impostazione non arreca alcun documento alla marina della provincia di Messina in quanto — in caso di ulteriore necessità di personale navigante — esso viene regolarmente prelevato, in misura proporzionale, sia dal turno generale di Messina che da quello di Palermo.

Il Ministro: SIGNORELLO.

ANTONI, ESPOSTO, BERNARDINI, GATTI, TONI, BELLOCCHIO, SARTI E LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali si è ritenuto di escludere le « uova di pollame » dalla proroga per il 1980 dell'aliquota agevolata IVA del 3 per cento, sì che ne deriva la loro assoggettabilità

dal 1° gennaio 1980 alla aliquota normale del 6 per cento.

Tale esclusione appare del tutto contraddittoria con la più generale proroga disposta con decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, delle aliquote agevolate per generi di largo consumo popolare, e per di più essa è destinata ad avere effetti negativi di rialzo dei prezzi e conseguenti riflessi negli scatti della contingenza.

Per sapere quali sono, allo stato attuale della normativa, le ripercussioni nei confronti delle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.

Infine, per conoscere se non ritenga di rivedere all'immediato la propria decisione. (4-02102)

RISPOSTA. — In armonia con i criteri stabiliti nell'articolo 25 della VI direttiva CEE del 17 maggio 1977, sono state fissate, con decreti del 29 marzo e del 13 aprile 1979 emanati di concerto con il ministro dell'agricoltura e foreste e con il ministro della marina mercantile, determinate percentuali forfettarie di compensazione dell'onere dell'IVA a monte, stabilite in misura differenziata per gruppi di prodotti e applicabili sulle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, purché effettuate da produttori agricoli.

Per le cessioni di uova di pollame la percentuale di compensazione è stata fissata al 3 per cento, applicabile esclusivamente alle cessioni dei detti prodotti da parte dei produttori agricoli ad altri soggetti.

Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 600, ha fissato l'aliquota al 6 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, per gli stessi prodotti. Tale elevazione, però, non riguarda le cessioni effettuate dai produttori agricoli — soggetti, come si è detto, all'adozione della percentuale del 3 per cento — ma da altri soggetti d'imposta nelle successive fasi di commercializzazione.

È lecito ritenere che non debbano verificarsi ripercussioni negative ma al con-

trario sensibili benefici al mercato interno, in quanto gli operatori economici del settore saranno indotti ad effettuare gli acquisti dei prodotti in questione presso i produttori agricoli nazionali, che applicano l'aliquota forfettaria del 3 per cento, anziché presso esportatori esteri, le cui cessioni sono soggette invece ad IVA, all'importazione, con l'aliquota del 6 per cento, a far data dal 1° gennaio 1980.

Né sembrano da temere sensibili rialzi dei prezzi all'interno e conseguenti rilevanti effetti indilazionistici. Ciò in considerazione sia del prezzo relativamente contenuto del prodotto sia della modesta elevazione di aliquota, limitata alla misura del 3 per cento.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

ARMELLIN E ZAMBON. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno un intervento urgente e straordinario affinché venga compresa nel piano dell'ANAS, recentemente varato, l'esecuzione della circoscrizione a sud di Montebelluna (Treviso), sulla strada statale n. 248, esclusa, ad avviso degli interroganti, in modo ingiustificato, date le valide esigenze, rappresentate in modo pressante e motivato all'ANAS e al Ministero dei lavori pubblici, di un'opera la cui esecuzione non può più essere rinviata.

Gli interroganti rilevano come l'esecuzione della circoscrizione consentirebbe l'eliminazione dal centro abitato di Montebelluna di gran parte del traffico, diventato ormai enorme a causa di una vera e propria paralisi di ogni attività del centro della città e di una serie di ricorrenti gravi incidenti con perdite di vite umane. (4-02534)

RISPOSTA. — Il piano triennale 1979-81 riflette quella parte degli interventi ai quali è possibile dare immediato avvio, tratti dal programma generale dei lavori di completamento dei programmi, già avviati in precedenza e dei quali erano già pronti i progetti esecutivi delle opere.

Dall'ammontare complessivo del programma 1977, valutato in lire 9.069 miliardi, vennero enucleati e inclusi nel programma triennale 1979-81 — in accordo con le Regioni — interventi per complessive lire 2.500 miliardi (ripartiti per Regione) in relazione alla disponibilità di cui alla legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843.

Per la realizzazione della variante di Montebelluna (Treviso) sulla strada statale n. 248, non contemplata nel programma triennale, sono in corso intese volte a realizzare parte delle opere con il concorso di spesa da parte degli enti locali interessati.

Il Ministro: COMPAGNA.

BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, MASIELLO, DI CORATO, SICOLO, CARMENO, GRADUATA, ANGELINI, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, CASALINO E DE SIMONE. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza che con la soppressione dei patronati scolastici, avvenuta per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, la situazione di precarietà in cui versavano da anni, in Puglia e in altre regioni meridionali, i dipendenti dei suddetti patronati non è stata sanata.

Con legge regionale n. 53 dell'11 ottobre 1978, i 3200 ex dipendenti dei disciolti patronati scolastici pugliesi (metà dei quali operanti nella sola provincia di Bari) sono stati assunti, limitatamente all'anno scolastico 1978-79, dai comuni cui la regione Puglia ha riconosciuto la relativa spesa in aggiunta all'assegnazione dei fondi spettanti per l'espletamento delle attività relative all'attuazione del diritto allo studio.

Successivamente il rapporto di lavoro è stato prorogato, sempre con spesa coperta dalla regione, fino al 31 dicembre 1979.

Resta dunque non risolto il problema della sistemazione di questo personale, mentre si è venuta a determinare una grave distorsione nella destinazione dei fon-

di stanziati dalla regione per gli interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica, in quanto la spesa per il personale supera di gran lunga quella per gli investimenti stessi, che quindi risultano sempre più limitati rispetto a quelli realizzati nelle regioni del centro-nord.

Con l'approssimarsi del 31 dicembre 1979, i dipendenti corrono il rischio di restare senza lavoro con grave danno per i livelli occupazionali.

Considerato quanto sopra esposto, gli interroganti chiedono un opportuno ed urgente interventi delle competenti autorità ministeriali affinché, attraverso una corretta ed avanzata attuazione della legge n. 3 dell'8 gennaio 1979, i comuni vengano messi nelle condizioni di risolvere definitivamente questo problema, con il passaggio della reattiva spesa a carico delle finanze centrali statali. (4-03533)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 261, le attribuzioni istituzionali dei patronati scolastici e relativi consorzi provinciali dovevano essere svolte esclusivamente da personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione in posizione di comando o di distacco e, pertanto, gli stessi enti non potevano essere dotati di personale proprio. Entrata in vigore detta legge, però, i citati enti, pur in mancanza di specifiche norme legislative e regolamentari, hanno operato assunzioni in ruolo a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

In considerazione della predetta situazione di fatto, allorché venne disposto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, la soppressione dei patronati scolastici ed il conseguente trasferimento ai comuni del personale negli stessi operanti (secondo e terzo comma dell'articolo 45) da parte del Governo è stato consentito l'ulteriore corso a varie leggi regionali che, fra l'altro, hanno previsto l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni sia del personale di ruolo degli ex patronati che di quello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il personale assunto a tempo determinato, anche da parte governativa si è ritenuto invece che i relativi rapporti di lavoro — nella cui titolarità i comuni dovevano soltanto limitarsi a subentrare agli enti soppressi, senza alterarne la natura giuridica — dovessero cessare alla loro naturale scadenza.

Ciò premesso, per quanto concerne la denunciata situazione di precarietà oggi esistente nella regione Puglia, si precisa che l'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 1978, n. 53 in merito al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, invece di limitarsi a prevedere il passaggio con relativa spesa a carico dei comuni, fino alla scadenza del contratto, del personale a tempo determinato degli ex patronati in servizio al 31 dicembre 1977, ha disposto, con relativa spesa a carico della Regione, il mantenimento in servizio fino a tutto il 1978, prorogato successivamente al 31 dicembre 1979, di tutto il personale a contratto, ivi compreso quello assunto tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 1978 quando, cioè, gli enti in questione erano ormai cessati di esistere dal 1° gennaio 1978. Tale mantenimento in servizio è stato invocato e giustificato in relazione ad urgenti ed eccezionali esigenze di servizio venutesi a creare con la attribuzione ai comuni delle funzioni di cui all'articolo 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

L'evidenziato comportamento del legislatore regionale ha indubbiamente creato nel personale summenzionato delle aspettative per una stabile sistemazione, ma non si ritiene che il delicato problema, come proposto dagli interroganti, possa essere risolto attraverso una corretta ed avanzata attuazione dell'articolo 5 della legge dell'8 gennaio 1979, n. 3, atteso che il tredicesimo comma di detto articolo consente unicamente agli enti locali la eventuale conferma in servizio di personale non di ruolo, sempre che sia dimostrata l'attualità delle esigenze di funzionamento dei servizi, e non anche di personale che, come quello in questione, sia

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

stato assunto per prestazioni la cui durata è prevista limitatamente al corso dell'anno.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

BENCO GRUBER AURELIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali siano le ragioni in base alle quali il Compartimento marittimo di Trieste, dopo la collocazione a riposo dell'ammiraglio Cittadini, sia da sette anni sede vacante, con riflessi molto negativi nei confronti dei servizi degli ormeggiatori, essenziali al buon funzionamento del porto, e fino a quando si ritenga di prolungare una così dannosa situazione di « non responsabilità ». (4-02365)

RISPOSTA. — Nella carica di direttore marittimo di Trieste, successivamente al contrammiraglio Giovanni Cittadini, si sono avvicendati i seguenti ufficiali:

capitano di vascello (CP) Manlio Giammarini, dal 28 ottobre 1973 al 30 giugno 1974 (reggente);

contrammiraglio (CP) Giovanni Fletzer, dal 1° luglio 1974 al 28 novembre 1974;

contrammiraglio (CP) Manlio Giammarini, dal 29 novembre 1974 al 16 giugno 1977;

capitano di vascello (CP) Piero Bilerli, dal 17 giugno 1977 continua (temporaneamente direttore marittimo in sede vacante).

Si fa presente inoltre che l'attuale situazione di attribuzione di comando in sede vacante ad un capitano di vascello (CP) è dipesa dalla indisponibilità di ufficiali ammiragli ed a carattere temporaneo essendo programmato di destinare alla direzione marittima di Trieste un contrammiraglio, non appena possibile.

Il Ministro: SIGNORELLO.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra del signor Cantarelli Renato nato a Parma il 9 settembre 1912.

L'interessato è stato sottoposto a visita dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna, il 19 settembre 1979 con posizione n. 380661, con esito positivo.

Le particolari gravi condizioni dell'interessato consigliano il sollecito disbrigo della pratica. (4-03055)

RISPOSTA. — Con determinazione del 4 marzo 1980, n. 50769/Z, al signor Renato Cantarelli è stato concesso assegno rinnovabile di ottava categoria a decorrere dal 1° dicembre 1978 al 30 novembre 1982, per riscontrato aggravamento dell'infirmità spondiloartrosi osteofitaria del rachide lombare con sciatalgia bilaterale, a suo tempo indennizzata.

Detto provvedimento trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione n. 7805456, alla competente direzione provinciale del tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Cantarelli.

L'interessato, comunque, verrà tempestivamente informato, da parte di questa amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario: TAMBRONI ARMAROLI.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione di reversibilità della signora Sassi Rina in Bandini, nata il 1° dicembre 1915 a Fontanellato (Parma), quale collaterale di caduto e orfana di Sassi Mario deceduto il 15 aprile 1976 già iscritto con il numero 5.389.605.

La Direzione provinciale del tesoro di Parma ha provveduto ad inoltrare la documentata domanda fin dal 25 ottobre 1978.

Le particolari gravi condizioni dell'interessata sollecitano la definizione della pratica. (4-03056)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Rina Sassi, collaterale maggiorenne inabi-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

le dell'ex militare Efrem, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra, oltre l'assegno di previdenza, a decorrere dal 16 aprile 1976, giorno successivo alla data di morte del padre, signor Mario Sassi, già titolare del cennato beneficio.

Detto provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Rina Sassi.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, circa l'ulteriore seguito della pratica.

Il Sottosegretario: TAMBRONI
ARMAROLI.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra della signora Boschi Clelia vedova Coruzzi, nata a Tizzano Val Parma il 16 giugno 1907 - Posizione n. 6236.

L'interessata è stata sottoposta a visita dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna in data 28 luglio 1975 con posizione n. 6236 ed esito positivo.

Le particolari gravi condizioni dell'interessata e il lungo periodo di tempo trascorso sollecitano la definizione della pratica. (4-03057)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Clelia Boschi, collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Azelio, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra, oltre l'assegno di previdenza, a decorrere dal 1° maggio 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Detto provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e,

non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Boschi.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore seguito della pratica.

Il Sottosegretario: TAMBRONI
ARMAROLI.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità di pensione della signora Giulia Pianforini, nata a Parma il 4 ottobre 1917, quale collaterale inabile di Lodovico, deceduto nell'aprile 1943 durante la prigionia. Posizione Istr. n. 387286/G.

La richiesta fu già oggetto di una precedente interrogazione dello stesso interrogante alla quale fu data risposta in data 15 dicembre 1977.

Si precisa che il comune di Parma ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta fin dal 12 gennaio 1978.

Le particolari gravi condizioni della interessata sollecitano il disbrigo della pratica. (4-03058)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale n. 3614003/Z del 6 maggio 1980, alla signora Giulia Pianforini è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Lodovico, pensione indiretta di guerra, oltre l'assegno di previdenza, a decorrere dal 1° giugno 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Il suindicato provvedimento trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione n. 5603801, alla competente direzione provinciale del tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Pianforini.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

La predetta, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario: TAMBRONI
ARMAROLI.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pratica di pensione di reversibilità dei signori Leonardi Maria, nata il 22 settembre 1900 a Bedonia, e Leonardi Pietro, nato a Bedonia il 29 ottobre 1898, quali collaterali inabili ed orfani di Previ Melania vedova Biolzi, deceduta il 20 marzo 1959, iscrizione n. 5435268.

Le documentate istanze sono state trasmesse alla Direzione generale pensioni di guerra dalla Direzione provinciale del tesoro di Parma fin dal 25 gennaio 1977, con protocollo n. 3569. (4-03341)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 475049/G concernente l'ex militare Guernino Biolzi, la cui partita di pensione n. 5435268, intestata alla madre, signora Melania Biolzi, venne chiusa il 20 marzo 1954 (e non 1959) per sopravvenuto decesso della medesima, è stata ripresa in esame a seguito delle domande presentate dalla signora Maria Leonardi e dal signor Pietro Leonardi, nonché dalla signora Pia Biolzi in qualità, rispettivamente, di collaterali uterini e di collaterale naturale del predetto dante causa.

Ciò premesso, si ritiene utile precisare che l'articolo 64, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, stabilisce che tra i collaterali del militare deceduto a causa della guerra la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Pertanto, in applicazione della succitata norma di legge, sono state emesse, nei riguardi dei tre suindicati richiedenti, determinazioni direttoriali concessive della quota parte di pensione, a ciascuno spettante, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Guerrino Biolzi. Poiché le relative istanze risultano prodotte tutte

e tre sotto la stessa data del 13 ottobre 1975, il beneficio di cui sopra è cenno è stato attribuito a decorrere dal 1° novembre 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione delle istanze medesime.

Dette determinazioni direttoriali si trovano, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvate, le determinazioni stesse verranno inviate, per l'esecuzione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Parma.

Gli interessati, comunque, saranno tempestivamente informati, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario: TAMBRONI
ARMAROLI.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione di reversibilità della signora Petrazzoli Maria, nata il 5 settembre 1906, vedova di Fulchieri Macedonio, nato il 29 aprile 1898 e deceduto il 6 gennaio 1979, già titolare della pensione numero 6132199 quale ex dipendente CPDEL.

Le gravi situazioni economiche e finanziarie dell'interessata sollecitano la definizione della pratica. (4-03354)

RISPOSTA. — La direzione generale degli istituti di previdenza ha conferito alla signora Maria Petrazzoli, quale vedova di Macedonio Fulchieri, già dipendente del comune di Parma, deceduto il 6 gennaio 1979, la pensione di reversibilità nella misura di lire 1.261.000 annue lorde a decorrere dal 7 gennaio 1979, oltre la indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e successive modificazioni.

Inoltre, la stessa direzione generale ha concesso alla signora Petrazzoli l'acconto di pensione, a decorrere sempre dal 7 gennaio 1979, nella misura di lire 85 mila mensili, oltre l'indennità integrativa speciale di cui al citato articolo 5 della legge

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

1646/1962, il cui ruolo di pagamento sarà spedito quanto prima alla direzione provinciale del Tesoro di Parma.

Gli atti di conferimento e di pagamento della pensione definitiva saranno spediti, rispettivamente, al comune di Parma ed alla direzione provinciale del Tesoro della stessa città non appena espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della Ragioneria centrale della Corte dei conti.

Il Sottosegretario: TAMBRONI
ARMAROLI.

CANULLO, RICCI E GIURA LONGO.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* —
Per conoscere — premesso:

che con recente provvedimento amministrativo, propagandato all'interno dell'istituto, sarebbe stato firmato da parte della « Presidenza del Consiglio dei ministri », un « provvedimento-pilota per il riequilibrio delle posizioni retributive dei consiglieri di carriera e di nomina governativa » della Corte dei conti, provvedimento che attribuirebbe ai predetti consiglieri sei scatti biennali non riassorbibili sulla base di una interpretazione di alcune decisioni della cosiddetta « giurisdizione domestica » relativa a ricorsi in materia di trattamenti economici del personale amministrativo e di magistratura dell'istituto;

che un siffatto provvedimento squilibrerebbe le posizioni retributive fissate dalla legge 2 aprile 1979, n. 97 che ha voluto attribuire a tutti i magistrati, a parità di qualifica, lo stesso trattamento economico;

che un tale provvedimento si ripercuoterebbe, quindi, negativamente sui trattamenti economici di tutti gli altri magistrati (ordinari, militari, amministrativi) —

il contenuto del « provvedimento pilota », nonché in base a quali norme o disposizioni la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto di emanare il predetto provvedimento e gli oneri che ne deriverebbero dalla sua estensione a tutti i magistrati contabili. (4-02556)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1980 (registro 1, foglio 386), è stato provveduto alla rideterminazione del trattamento economico spettante ad un magistrato della stessa Corte alla data del conferimento della funzione di consigliere.

La ricostruzione economica, operata a domanda dall'interessato, ha tratto fondamento, secondo quanto riferisce la Corte dei conti, dalla esigenza (legislativamente prevista a salvaguardia della scala dei rapporti retributivi introdotta dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, espressamente richiamata all'articolo 16-ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e tuttora nei limiti dei rapporti parametrici desumibili dalla tabella allegata alla legge 2 aprile 1979, n. 97) di dare integrale applicazione alla disposizione di cui all'articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, mantenendo in vita per tutto il personale di magistratura lo speciale trattamento (sei scatti aggiuntivi di stipendio) previsto per i referendari e primi referendari in servizio al 30 giugno 1970.

Lo stesso organo ha fatto presente che tale disposizione — giusta la portata ad essa riconosciuta dalle decisioni delle sezioni riunite della Corte dei conti del 31 gennaio-1° marzo 1979, n. 95/B e del 21 marzo-8 maggio 1979, n. 99/B — si pone, nel disegno legislativo unitario del trattamento economico delle magistrature amministrative, come correttivo inteso a rendere effettivo il principio di parità di trattamento tra magistrati della Corte dei conti e quelli della parallela magistratura del Consiglio di Stato, sancito dalle tabelle di trattamento economico, ma di fatto vanificato dalla prolungata, istituzionale permanenza dei magistrati della Corte dei conti nelle varie qualifiche. Ha inoltre aggiunto che occorre, al riguardo, considerare che, nonostante l'ingresso con parità di qualifica nelle due magistrature mediante concorsi di secondo grado, i magistrati del Consiglio di Stato pervengono alla qualifica di consigliere dopo tre anni

di effettivo servizio nelle qualifiche di primo referendario e referendario (articolo 4 legge 21 dicembre 1958, n. 1018, e articolo 50 legge 6 dicembre 1971, n. 1024), mentre i magistrati della Corte dei conti vi accedono dopo almeno dodici anni, nella ipotesi di disponibilità di posti, o dopo quattordici anni a ruolo aperto.

La Corte ha, inoltre, precisato che senza il correttivo apportato con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i magistrati della Corte dei conti si troverebbero, quindi, ad essere economicamente e giuridicamente declassati, non soltanto per effetto della lunga permanenza nel livello di trattamento delle qualifiche iniziali, ma anche perché costretti a maturare in tali qualifiche gran parte dell'anzianità di servizio che i magistrati del Consiglio di Stato maturano invece nelle qualifiche superiori, con tutte le conseguenze connesse.

Il sopraindicato provvedimento, pertanto, non solo non determina squilibrio nelle posizioni retributive fissate dalla legge, ma, in puntuale applicazione della norma citata, rappresenta, ad avviso dello stesso organo, un legittimo strumento di perequazione delle posizioni retributive sia nell'ambito della Corte dei conti sia in rapporto alle magistrature amministrative globalmente considerate; posizioni, peraltro, strettamente distinte da quelle della magistratura ordinaria, come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza del 10-16 gennaio 1978, n. 1 con la quale sono state ritenute non estensibili ai magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti i vantaggi di carriera e i connessi benefici economici, disposti per i magistrati ordinari con legge 20 dicembre 1973, n. 831.

Per quanto riguarda l'entità dell'onere derivante dall'applicazione dei predetti principi, la Corte dei conti ritiene che esso raggiunga l'importo annuo di lire 975 milioni, tenuto conto della estensione del provvedimento, a tutti gli aventi diritto, indipendentemente dalla corresponsione di emolumenti arretrati, da limitare — per espressa statuizione contenuta nel citato decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri del 1° febbraio 1980 — al biennio precedente, ex articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1938, n. 295 —.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: BRESSANI.

CAPPELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, dopo le numerose prese di posizione delle forze politiche e culturali, degli enti locali, del mondo universitario, quale sia l'orientamento del Governo nei riguardi dell'annoso problema dell'Università di Romagna, la cui istituzione appare ormai indifferibile, dopo anni di studi, ricerche, convegni, documentazioni complete e fondate su precise motivazioni, preparate anche da gruppi di lavoro di eminenti personalità della cultura.

L'interrogante ritiene che in un quadro rigoroso della programmazione dello sviluppo delle sedi universitarie, l'istituendo ateneo romagnolo debba avere quella priorità che fino ad oggi è mancata, anche per evidenti carenze decisionali della regione interessata, chiaramente invischiata in proposte evasive e di carattere spesso rituale.

Per sapere, in particolare, se è a conoscenza dell'impegno assunto dal rettore dell'Università di Bologna, di dar vita ad un comitato tecnico-scientifico cui affidare lo studio concreto di fattibilità (strutture, attrezzature, disponibilità di personale docente, costi dei diversi insediamenti) per il polo universitario romagnolo.

Per conoscere, infine, quali azioni il Ministero intenda svolgere per facilitare e sostenere l'impegno del rettore, in relazione anche ai fondi già stanziati dal Ministero per finanziare il citato comitato tecnico-scientifico, ed in considerazione della necessità di giungere al più presto ad una concreta proposta operativa.

(4-02484)

RISPOSTA. — Il problema, di cui non si sottovaluta l'importanza, della istituzione di una nuova università nella Romagna, si ritiene che debba essere affron-

importatore, è tenuto a corrispondere i relativi diritti doganali.

La permanenza della merce nei magazzini in questione, evitando il sorgere del presupposto dell'obbligazione tributaria, che — ripetesi — nasce con la destinazione al consumo della merce, di fatto si traduce in una sospensione dei diritti doganali fino ad un massimo di 5 anni, per i depositi doganali privati, e praticamente illimitata per i magazzini generali.

La constatazione di tale circostanza ha indotto l'Amministrazione ad adottare rigorosi criteri selettivi nel rilascio delle autorizzazioni alla istituzione di depositi doganali privati e di magazzini generali. Si è ritenuto, in sostanza, di privilegiare le richieste per la istituzione di magazzini generali quando essi siano diretti a soddisfare esigenze di rilevante interesse sociale e pubblico, mentre per i depositi doganali privati si ha riguardo principalmente all'attività della ditta richiedente ed alla circostanza che le merci da introdurre in deposito siano esclusivamente di proprietà della stessa. Ciò in quanto si ritiene di dover favorire la richiesta istituzione di depositi doganali privati da parte di società industriali che introducono in deposito merci destinate alla trasformazione e non da parte di società commerciali che introducono nei predetti depositi merci destinate ad essere immesse sul mercato alle condizioni più favorevoli.

D'altra parte tali criteri restrittivi trovano la loro giustificazione anche nel fatto che ad un crescente ricorso ai predetti istituti non corrisponde un adeguato apparato amministrativo in uomini e mezzi, tale da consentire all'Amministrazione di assumere i nuovi relativi impegni.

In quest'ultima evidenziata circostanza sono le ragioni che non consentono di assecondare le richieste di ampliamento di depositi doganali privati esistenti nel porto di Ravenna il cui numero tende continuamente ad espandersi.

Il Ministro: REVIGLIO.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le cause che impediscono

no la immediata definizione della pratica di pensione del signor Fabrizio Salvatore, nato a Lecce il 16 luglio 1915, collocato a riposo in data 1° gennaio 1977, con i benefici della legge n. 336 del 24 maggio 1970.

Posizione della pratica n. 379824.

(4-02316)

RISPOSTA. — La direzione generale degli istituti di previdenza ha conferito al signor Fabrizio la pensione ordinaria di lire annue lorde 4.117.500 a decorrere dal 1° gennaio 1977, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione del servizio prestato alle dipendenze del comune di Lecce dal 9 novembre 1945 al 31 dicembre 1976, del servizio militare, di 7 anni di abbuono concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e di una campagna di guerra, per complessivi 44 anni.

Gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Lecce ed alla direzione provinciale del Tesoro di Lecce non appena espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Si assicura, comunque, che l'interessato è tuttora in godimento dell'acconto di pensione corrisposto a suo tempo dal comune di Lecce e che, a decorrere dal 1° gennaio 1980, è stato assunto in pagamento, in forza delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge l'8 gennaio 1979, n. 3, dalla direzione provinciale del Tesoro della stessa città.

Il Sottosegretario: TAMBRONI ARMAROLI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le cause che impediscono la tempestiva definizione della pratica di pensione per inabilità fisica del signor Campanile Gino, nato il 6 aprile 1922 a Galatone (Lecce), già dipendente da quella amministrazione municipale.

Per il lavoratore Campanile Gino, la Direzione provinciale del tesoro di Lecce,

tato nel più ampio contesto della programmazione di nuovi insediamenti universitari nell'intero territorio nazionale.

È noto che nella decorsa legislatura, in attuazione del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, furono presentati al Parlamento vari disegni di legge per la istituzione di nuove università e per la statizzazione di alcune università libere.

È altrettanto noto che il Parlamento ebbe ad approvare il provvedimento concernente la seconda università di Roma e l'istituzione delle università della Tuscia e di Cassino (Frosinone), ma non poté completare l'esame degli altri provvedimenti per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Si pone, quindi, ora la necessità della predisposizione di un nuovo piano di istituzioni, che dovrà tener conto, anzitutto, secondo il dettato del secondo comma del citato articolo 10, delle esigenze prioritarie delle regioni che sono tuttora prive di istituzioni universitarie. Comunque è stata nominata presso questo Ministero un'apposita commissione per un più approfondito esame della richiesta.

Il Ministro: SARTI.

CAPPELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i reali motivi per i quali non vengono accolte le richieste di ampliamento dei depositi doganali privati nel porto marittimo di Ravenna che, come è noto, è una delle strutture che ha maggiormente incrementato i suoi traffici in campo regionale e nazionale.

Per sapere se è a conoscenza delle motivazioni con cui la Direzione generale delle dogane e delle imposte dirette, respinge le dette richieste, sostenute, fra l'altro, dalla locale camera di commercio, per il reale interesse pubblico collegato allo sviluppo dell'attività industriale e commerciale del porto.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti intende adottare per assicurare l'accoglimento delle richieste di ampliamento già presentate e garantire così, in un mo-

mento tanto delicato per l'economia nazionale, l'ulteriore e progressivo espandersi dell'attività economica e produttiva legata al porto di Ravenna. (4-02701)

RISPOSTA. — L'articolo 149 del vigente *Testo unico* delle leggi doganali stabilisce che le merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto diretta custodia della dogana ovvero in locali di proprietà privata doganale nonché nei magazzini generali eccetera.

I depositi doganali, pertanto, sono aree, coperte o scoperte, che posseggono tutti i requisiti previsti dall'articolo 216 del regolamento doganale (accesso sulla pubblica via, pareti in muratura, finestre con inferriate, eccetera) la cui esistenza viene accertata dall'organo doganale prima di rilasciare le relative autorizzazioni. In tali locali possono essere ammesse a deposito, a seguito di apposita richiesta sotto forma di dichiarazione scritta da parte dei concessionari, merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione salvo restrizioni che possono essere stabilite dal ministro per le finanze e che siano giustificate da motivi di moralità, sicurezza e tutela della salute pubblica, ordine pubblico, eccetera. Nei magazzini in questione sono quindi introdotte merci allo Stato estero che non possono essere assoggettate al pagamento dei diritti, atteso che il presupposto dell'obbligazione tributaria, a' termini dell'articolo 36 del citato *Testo unico* delle leggi doganali, si verifica con la dichiarazione l'immissione in consumo entro il territorio doganale.

Ne consegue che durante la giacenza delle merci nei depositi doganali e nei magazzini generali non esiste possibilità alcuna, in base alla vigente normativa, per l'Amministrazione di riscuotere i diritti gravanti sulle merci estere, anche perché esse possono avere destinazioni doganali diverse dall'importazione definitiva (esempio temporanea importazione, transito, eccetera). All'atto della estrazione delle merci dai depositi doganali privati e dai magazzini generali per la nazionalizzazione, il concessionario, come ogni altro

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

con lettera del 25 luglio 1979, protocollo 14633, ha fatto rilevare che la pratica è di competenza del Ministero del tesoro, Uffici di previdenza dipendenti enti locali. (4-02716)

RISPOSTA. — La direzione generale degli istituti di previdenza per poter conferire la pensione al signor Campanile, con nota ministeriale del 17 aprile 1980, n. 7136534, diretta per conoscenza all'interessato, ha restituito al comune di Galatone il verbale di visita medica collegiale affinché venga integrato dalla dicitura inabile in modo assoluto a qualsiasi altro proficuo lavoro.

Nel frattempo la stessa direzione generale sta provvedendo al pagamento all'interessato dell'acconto, già concesso dall'ente, nella misura di 70 mila lire, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Il Sottosegretario: TAMBRONI ARMAROLI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la situazione attuale della pratica di pensione di guerra del signor Vito Orlando nato nel comune di Melissa (Lecce).

Posizione della pratica n. 9063425. (4-02874)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 21 giugno 1976, n. 2584545/Z, al signor Vito Orlando venne negato diritto a trattamento pensionistico per non constatazione, entro i termini di cui all'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, degli allegati disturbi all'udito, al naso ed alla testa.

Avverso il suindicato provvedimento, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni, ricorso gerarchico n. 43543/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto ricorrente.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato e, per altro, lo stesso interessato non ha prodotto idonea documentazione probatoria, né ha fornito utili indicazioni a sostegno di quanto affermato nel suo ricorso. Pertanto, è stato predisposto schema di decreto ministeriale che prevede il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal signor Orlando, contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.

Su detto schema, però dovrà ora pronunciarsi, ai sensi di legge, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale è stato già trasmesso il relativo fascicolo degli atti n. 9063425/D.

L'interessato, comunque, verrà tempestivamente informato, da parte di questa amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario: TAMBRONI ARMAROLI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che impediscono la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Antonio Frisenna, nato a Gallipoli nel 1920. Matricola della pratica n. 48923.

L'interessato ha inoltrato ricorso alla Corte dei conti in data 8 agosto 1973. (4-02875)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 27 ottobre 1972, n. 2511481/Z, al signor Antonio Frisenna è stato negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per non riscontrato aggravamento delle pregresse affezioni strabismo convergente e tracoma senza complicanze corneali e per non constatazione, entro i termini di cui all'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dell'astigmatismo ipermetropico.

Avverso il surriferito provvedimento di diniego, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, ricorso gerarchico n. 14459/RI-GE.

In conseguenza, è stato dato corso ai relativi adempimenti e, tra l'altro, è stata interessata la commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario in merito alla classificazione delle cennate infermità.

Si assicura l'interrogante che appena il suindicato superiore collegio medico, cui sono state rivolte opportune sollecitazioni, avrà fatto conoscere, in proposito, il proprio parere, verranno adottati, con ogni possibile premura, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario: TAMBRONI.
ARMAROLI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Pietro Antonica, nato a Galatina (Lecce) il 19 novembre 1915. Posizione n. 51344.

La pratica è stata trasmessa dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto alla Direzione generale pensioni di guerra con foglio n. 934 in data 15 maggio 1978. (4-02926)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Pietro Antonica è stata emessa determinazione direttoriale con la quale al predetto viene concesso, per riscontrato aggravamento dell'infermità bronchite cronica asmatica a suo tempo indennizzata, assegno rinnovabile di settima categoria, per anni quattro, a decorrere dal 1° agosto 1977, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda di revisione.

Con la stessa determinazione, all'interessato è stato altresì negato diritto a trattamento pensionistico per assenza di reliquati della pregressa amebiasi e per non constatazione, entro i termini previsti dall'articolo 127, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1979, n. 915, delle infermità note radiologiche di gastroduodenite e discinesia spastica del colon.

Detto provvedimento, adottato in conformità del parere espresso dalla com-

missione medica superiore nella seduta dell'8 marzo 1980, è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Lecce, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Antonica.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa amministrazione, in merito all'ulteriore seguito della pratica.

Il Sottosegretario: TAMBRONI.
ARMAROLI.

CASALINUOVO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere — premesso:

che il 22 ed il 23 settembre 1979, la sezione del PSI di Campo Calabro organizzò la « Festa Avanti! », che regolarmente si svolse;

che il comune di Campo Calabro, per la relativa autorizzazione e per lo svolgimento della manifestazione nella piazza dei Martiri, pretese il pagamento della somma di lire trecentotrentottomila, versata dalla sezione socialista, che fece in merito le opportune riserve e ne richiese, successivamente, la restituzione, con istanza indirizzata al sindaco del Comune e, per conoscenza, al prefetto della provincia di Reggio Calabria;

che il caso rientra tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, fino al decreto ministeriale 29 novembre 1978, che individua gli atti ed i provvedimenti soggetti a tassa di concessione comunale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, illustrato con circolare della Direzione generale della finanza locale, n. 17 del 19 dicembre 1978;

che il comune di Campo Calabro, a quanto risulta, ha ritenuto e ritiene di dovere applicare, per le pubbliche manifestazioni, la tariffa prevista dal n. 7 del

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

decreto ministeriale 29 novembre 1978, mentre gli altri comuni della Calabria, più correttamente, anche allo scopo di rendere possibile ed operante la partecipazione popolare, a fini politici sociali e culturali, applicano, in casi identici, la tariffa di lire tremilatrecentottanta, prevista dal n. 6 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1978 —

quale sia l'interpretazione ministeriale delle norme richiamate e se, conseguentemente, il comune di Campo Calabro sia tenuto alla restituzione della maggiore somma riscossa. (4-01836)

RISPOSTA. — Nella dizione *festivals* e simili, contenuta nel n. 7 della tariffa di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, individuante gli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali, vanno comprese quelle manifestazioni di vario genere (musicali, liriche, di prosa, eccetera) aventi carattere e risonanza nazionale od internazionale, come ad esempio le manifestazioni nelle quali vengono presentate canzoni o brani di lirica o di prosa con l'intervento di complessi orchestrali, di cantanti o di attori di particolare notorietà.

Restano pertanto escluse dalla sfera di applicazione delle tasse le feste a carattere locale e popolare. Nella fattispecie, trattandosi di una manifestazione organizzata in un piccolo comune (Campo Calabro) (Reggio di Calabria), la relativa autorizzazione comunale non andava soggetta al pagamento della tassa in discorso.

Ovviamente ciò non esclude che possano rendersi applicabili altre voci della tariffa succitata, quale ad esempio quella riportata sotto il n. 6, punto I, nella eventualità che l'autorizzazione concerna anche spettacoli cinematografici e simili.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

CERIONI, STEGAGNINI, FALCONIO, ROSSI e CARAVITA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze.* — Per

conoscere se non si ritenga opportuno predisporre:

1) la modifica dell'articolo 10, lettera « i », del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sulle detrazioni delle spese scolastiche dai redditi, da consentirsi sulla base delle spese *pro capite* dichiarate dallo Stato, in misura intera per le scuole dell'obbligo (elementari e medie inferiori) in misura congrua e comunque non inferiore al 50 per cento per le altre;

2) la modifica dell'articolo 60 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 per consentirne la applicazione alle cooperative scolastiche che per statuto « non hanno scopo di lucro » riconoscendo le agevolazioni fiscali riportate in tale articolo a favore dei genitori che vi inviano i figli;

3) una modifica dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 per consentire le detrazioni di cui ai punti 1 e 2 della presente interrogazione anche a chi presenterà solo il modello 101. (4-02832)

RISPOSTA. — Il principio ispiratore della norma di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è quello di consentire la deducibilità dal reddito di spese effettivamente sostenute e documentabili.

L'adozione di un criterio empirico di contenuto essenzialmente statistico ed estraneo a tale principio, quale quello suggerito dall'interrogante, per la quantificazione delle spese scolastiche da dedurre, non può quindi trovare consenziente l'amministrazione.

D'altra parte non può non rilevarsi che il costo medio *pro capite* sostenuto dallo Stato per l'istruzione pubblica si riferisce alle spese complessive a tale titolo sostenute che nulla hanno a che vedere con il costo effettivo degli studenti a carico delle famiglie.

Per quanto concerne poi la richiesta di modifica dell'articolo 60 del citato de-

creto del Presidente della Repubblica n. 597, sembra che essa miri ad ottenere la concessione di agevolazioni di carattere soggettivo in favore dei genitori che inviano i propri figli presso le cooperative scolastiche che per statuto non hanno scopo di lucro.

Al riguardo occorre subito precisare che non si ritiene di poter assecondare una siffatta richiesta che in definitiva porterebbe, se accolta, ad un ampliamento delle immunità agevolative e ad una conseguente ingiustificata sottrazione di materia imponibile alla imposizione diretta.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'agitazione esistente tra i dipendenti dell'Istituto « Antonacci » di Lecce a causa del metodo di amministrazione e del comportamento del commissario governativo avvocato Angelo Trevisi.

Per sapere se risponda al vero che mentre l'Istituto ha, come fini istituzionali, l'istruzione, l'assistenza e l'educazione gratuita dei giovinetti ciechi di ambo i sessi, sarebbero stati organizzati oltre a quelli autorizzati e finanziati dalla regione Puglia per i non vedenti, altri corsi con le spese a totale carico dell'ente ed ai quali l'ente avrebbe fatto partecipare anche vedenti e stornando illegittimamente fondi di bilancio previsti per l'attività in favore dei ciechi.

Per sapere se risponda al vero inoltre che per lo stesso scopo sarebbero stati dirottati — verso il fondo gestione dei corsi promiscui — anche interessi maturati su somme depositate in Banca su conto corrente dell'ente; se risulta ancora che altre somme elargite a titolo di beneficenza dal Piccolo credito salentino sarebbero state accreditate arbitrariamente su un libretto di risparmio anziché sul conto corrente dell'Istituto ed utilizzati per altri scopi.

Per sapere se è vero che il consiglio di amministrazione dell'ente, a distanza

di oltre cinque anni, non si è potuto insediare, sebbene fossero stati nominati i rappresentanti delle amministrazioni provinciali di Lecce, Taranto e Brindisi, dell'Unione italiana ciechi e del Vescovo di Lecce, perché il comune di Lecce non avrebbe proceduto alla nomina del proprio rappresentante, venendo meno ad un atto dovuto.

Per sapere infine se non ritengono di dover intervenire, ognuno per le proprie competenze, per accertare eventuali responsabilità nei confronti del commissario governativo e nei confronti dell'amministrazione comunale di Lecce se la sua inadempienza non prefigura il reato di omissione di atti d'ufficio. (4-02741)

RISPOSTA. — Il procuratore della Repubblica ha potuto accertare che, per quanto riguarda l'agitazione esistente tra i dipendenti dell'istituto Antonacci a causa del metodo di amministrazione e del comportamento del commissario governativo avvocato Angelo Trevisi, il commissario ha sempre operato nell'ambito dei poteri e delle facoltà previste dal regolamento e dallo statuto.

La partecipazione dei minorati fisici e psichici, oltre che dei soggetti non vedenti, ai corsi speciali per centralinisti e massofisioterapisti, istituiti dalla regione Puglia e gestiti dall'istituto Antonacci, ha avuto luogo ai sensi degli articoli 2 e 23 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed in conformità delle istruzioni impartite dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione con circolari degli anni 1977 e 1978 nelle quali, inoltre, si precisava che era facoltà dei gestori ammettere alla frequenza dei corsi speciali, riservati ai mutilati e invalidi civili, anche soggetti sani nella misura del 20 per cento sul totale degli allievi previsti, senza che i corsi stessi perdessero la loro caratteristica di specialità.

Il lamentato dirottamento di lire 2 milioni e 570.272 si riferisce ad interessi dovuti alla Banca piccolo credito salentino per l'anticipazione fatta al centro formazione professionale, onde consentirgli il re-

golare espletamento dei corsi, in attesa degli accreditamenti regionali disposti sempre con ritardo. L'operazione di cui trattasi era stata formalizzata con delibera commissariale del 22 febbraio 1979 n. 20 e regolarmente approvata dal provveditore agli studi di Lecce.

È risultato inoltre, che dal 1° marzo 1979 è stato emesso un libretto di risparmio al portatore da parte della Banca piccolo credito salentino (istituto di credito cassiere sia dell'istituto dei ciechi che del centro di formazione), intestato al Centro di formazione professionale istituto A. Antonacci di Lecce, sul quale sono affluiti contributi erogati per la stessa attività dalla medesima Banca piccolo credito salentino e della Cassa di risparmio di Puglia, per un importo complessivo di lire 2.800.000. Tali somme risultano utilizzate per spese riguardanti la gestione dei corsi, e per rimborso spese sostenute dal commissario e dal segretario del centro di addestramento in occasione di missioni a Bari.

Da quanto riferito dal legale rappresentante del centro, si evince che è stato ritenuto opportuno gestire a parte i fondi provenienti da elargizioni in favore del centro al fine di evitare confusioni con i contributi regionali e il rimborso alla Regione stessa, alla fine di ogni attività formativa, degli eventuali avanzi di gestione dell'apposito conto corrente del centro. Trattandosi comunque, di gestione fuori bilancio, il provveditore agli studi darà precise istruzioni perché essa venga eliminata previa imputazione dei fondi stessi al bilancio dell'istituto.

Pertanto, in considerazione delle accuse mosse all'amministrazione dell'istituto, ampiamente riportate dalla stampa, e oggetto anche della interrogazione, questa Amministrazione, per acquisire sul posto sufficienti elementi di giudizio sulla situazione, ha disposto una visita ispettiva, richiesta anche dal provveditore agli studi e dal commissario straordinario. Sulla base delle risultanze dell'ispezione non si mancherà, se del caso, di prendere i necessari provvedimenti.

Si fa presente inoltre che questo Ministero ha già provveduto a ricostituire il consiglio di amministrazione dell'istituto nominando i membri designati dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, fatta eccezione per quello dell'amministrazione provinciale di Brindisi che non ha ancora designato il proprio rappresentante.

Il Ministro della pubblica istruzione:
SARTI.

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della domanda di reversibilità della pensione di guerra (iscrizione n. 621529 — posizione n. 434777) prodotta da Anna Caterina Rovere, orfana di Andrea Eugenio (classe 1879), residente nel comune di Briaglia (Cuneo) Via Niella Tanaro, n. 20, domanda inoltrata il 25 settembre 1976, tramite l'ufficio provinciale del tesoro di Cuneo, con lettera n. 13834. (4-03142)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Anna Caterina Rovere, orfana maggiorenne inabile dell'ex militare Andrea Eugenio, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° ottobre 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Nel contempo, inoltre, la predetta è stata invitata, per il tramite del comune di Briaglia, a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione tributaria a far tempo dal 1976 e ciò per l'eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenne inabili in stato di disagio economico.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Cuneo, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Rovere.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario:
TAMBRONI ARMAROLI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - a seguito di un documento del consiglio comprensoriale novarese che rileva la necessità della creazione di un centro universitario nella città di Novara per poter alleggerire sia Torino che Milano, ormai al limite della saturazione - se è al corrente che la suddetta città da molto tempo è pronta a ricevere un'università, esistendo in Novara stabili ed edifici che consentono un'adeguata collocazione urbanistica alle facoltà universitarie. (4-03536)

RISPOSTA. — In ordine alla istituzione di una nuova università nella città di Novara, si ritiene che il problema, di cui non si sottovaluta l'importanza, debba essere affrontato nel più ampio contesto della programmazione di nuovi insediamenti universitari nell'intero territorio nazionale.

È noto che nella decorsa legislatura, in attuazione del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, furono presentati al Parlamento vari disegni di legge per l'istituzione di nuove università e per la statizzazione di alcune università libere.

È altrettanto noto che il Parlamento ebbe ad approvare il provvedimento concernente la seconda università di Roma e l'istituzione delle università della Tuscia e di Cassino, ma non poté completare l'esame degli altri provvedimenti per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Si pone, quindi, ora la necessità della predisposizione di un nuovo piano di istituzioni, che dovrà tener conto, anzitutto, secondo il dettato del secondo comma del citato articolo 10, delle esigenze prioritarie delle Regioni che sono tuttora prive di istituzioni universitarie.

Comunque la richiesta del consiglio comprensoriale novarese sarà oggetto di

attento e approfondito esame da parte di questa Amministrazione.

Il Ministro: SARTI.

CUOJATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere -

premesso che in data 16 aprile 1980 il consiglio comunale di Sesto Calende (Varese), ha deliberato con voto unanime di invitare il Ministero delle finanze a sospendere l'effettuazione dell'asta per la cessione di un'area di mq. 95.000 dell'ex idroscalo « Sant'Anna » - partita catastale 2843 - al prezzo indicativo d'asta di lire 191.000.000;

considerato che detta delibera è motivata dall'interesse della amministrazione all'acquisizione diretta dell'area stessa -

se non ritiene necessario venire incontro alla volontà della popolazione della città di Sesto Calende, espressa attraverso la totalità dei suoi rappresentanti locali, che intendono così tutelare interessi pubblici di rilevante entità contro ogni ipotesi, già manifestatasi attraverso preoccupanti indizi, di speculazione edilizia da parte di possibili terzi acquirenti. (4-03284)

RISPOSTA. — A seguito della delibera del comune di Sesto Calende dichiaratosi interessato all'acquisto dell'immobile denominato ex idroscalo Sant'Anna, è stata disposta la sospensione della pubblica gara che avrebbe dovuto tenersi il giorno 28 aprile 1980 per la vendita di tale immobile.

Il Ministro: REVIGLIO.

DE CATALDO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde a verità che la pratica di indennizzo dell'invalidità contratta in servizio, nel novembre 1972, dal professor Pietro Barlesi, insegnante di storia e filosofia

presso il liceo classico « Virgilio » di Roma, è bloccata presso il Ministero della pubblica istruzione, in attesa di stanziamenti di bilancio.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono di sapere fino a quando il cittadino dovrà attendere per ottenere quanto gli spetta; inoltre, domandano quale forma di risarcimento è prevista, dal momento che l'indennizzo per l'invalidità contratta viene calcolato in base agli stipendi del 1972, e che da allora sono trascorsi otto anni.

Gli interroganti, infine, chiedono di sapere quali provvedimenti il Governo intende adottare affinché, come in questo caso — il professor Barlesi è stato sottoposto a visita medica dopo quattro anni dalla domanda per il riconoscimento della causa di servizio e dell'invalidità permanente relativa —, il lavoratore non debba subire, oltre al danno fisico causatogli dal lavoro, i danni materiali e morali dovuti ad un *iter* burocratico estenuante.

(4-02750)

RISPOSTA. — Il professor Barlesi fu sottoposto a visita medica presso l'ospedale militare Celio in data 17 marzo 1977. In quella occasione la commissione medica espresse parere favorevole al riconoscimento della invalidità contratta come dipendente da causa di servizio.

Il riconoscimento formale della dipendenza di tale invalidità da causa di servizio fu disposto con decreto ministeriale 22 dicembre 1977.

Successivamente con decreto ministeriale 17 gennaio 1979, fu concessa al professor Barlesi, quale equo indennizzo, la somma di lire 9.588 mila. Tale somma è stata computata in base allo stipendio spettante al docente alla data in cui il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio emise il parere previsto dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e cioè il 25 ottobre 1978.

Ciò in conformità del parere del Consiglio di Stato del 28 maggio 1970, nu-

mero 2321, ribadito con successivo parere del 14 gennaio 1971, n. 1410.

Infine in data 26 marzo 1980, il citato decreto del 17 gennaio 1979 è stato trasmesso alla ragioneria centrale di questo Ministero con elenco n. 44.

Alla luce di quanto esposto, questo Ministero ha operato nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il Ministro della pubblica istruzione: SARTI.

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — atteso che:

il lavoratore signor Calogero Marsala, presidente della commissione operaia, è stato licenziato dalla ditta NYL-TI di Manno, fabbrica del settore tessile in territorio svizzero;

è stato colpito nella sua qualità di lavoratore frontaliero e licenziato per l'impegno da lui svolto alla testa dei lavoratori, con un atto di chiaro stampo anti-sindacale e nel tentativo dei titolari della ditta NYL-TI di piegare la coerente azione dei lavoratori a difesa dei loro diritti e per il rispetto degli accordi sindacali;

notevole è la solidarietà che si è espressa da parte delle organizzazioni sindacali svizzere, di molte commissioni di fabbrica e dalle organizzazioni dei frontalieri —

quali interventi sono o siano in corso di attuazione onde far sì in primo luogo che il provvedimento di espulsione determinato nei suoi confronti sia revocato in tempi brevi;

gli atti ed interventi svolti dalle nostre autorità consolari italiane del Ticino (Svizzera) per realizzare il ripristino del rapporto di lavoro e del diritto di partecipazione alla vita e militanza sindacale dei nostri lavoratori emigranti o frontalieri in Svizzera. (4-01854)

RISPOSTA. — Le nostre autorità diplomatico-consolari in Svizzera si adoperano costantemente, e con la massima attenzione, per la tutela dei diritti dei nostri la-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

voratori emigranti e frontalieri. Nel caso in esame, l'azione svolta dal consolato in Lugano è stata affiancata, durante le varie fasi della vicenda giudiziaria del connazionale Marsala, da passi effettuati, discretamente ma fermamente, dalla nostra ambasciata a Berna presso i massimi livelli federali, facendo presenti anche le gravi implicazioni di natura politica, psicologica e sindacale connesse con il caso.

È attualmente in esame presso il dipartimento federale di giustizia e polizia il ricorso del connazionale Marsala contro il divieto di ingresso; il nostro ambasciatore a Berna non mancherà di compiere gli ulteriori interventi necessari nei confronti del consigliere federale competente. Peraltro, per meglio comprendere l'intera vicenda, va ricordata l'estrema suscettibilità svizzera qualora si voglia introdurre in Svizzera (il cui diritto del lavoro, fra l'altro, non conosce la giusta causa di licenziamento) metodi di azione e lotta sindacale, magari leciti in altri paesi, ma non corrispondenti alla prassi sindacale svizzera, e tali da incrinare il concetto ivi conosciuto come pace del lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: DELLA BRIOTTA.

FIORI PUBLIO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere se la consistenza delle collettività italiane all'estero, così come riportata a pagina 20

e seguenti dal disegno di legge n. 373, presentato al Senato della Repubblica il 6 dicembre 1976 (VII legislatura), hanno subito variazioni dopo il 1974, anno ultimo cui fa riferimento il predetto disegno di legge, e per conoscere, comunque, dati più completi e ravvicinati circa la consistenza di cittadini italiani residenti all'estero. (4-03064)

RISPOSTA. — I dati riportati nell'allegato primo del disegno di legge n. 373 presentato dal senatore Marchetti il 6 dicembre 1976 sono ripresi dall'edizione del 1974 del volume *Aspetti e problemi della emigrazione italiana all'estero*, edito dal Ministero degli affari esteri. Essi si riferiscono alla situazione rilevata nel 1974 e non sono quindi aggiornati.

Il Ministero degli affari esteri cura ogni anno l'aggiornamento di quel volume. Nel 1979 è stata pubblicata l'edizione relativa al 1978 ed è attualmente in corso l'elaborazione dei dati riguardanti al 1979, che saranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi.

Al fine di aderire alla richiesta dell'interrogante e consentirgli al contempo un'agevole valutazione delle variazioni intervenute, si unisce una tabella che ripete lo schema di quella allegata al disegno di legge n. 373, ma riguarda la consistenza delle collettività italiane all'estero al 31 dicembre 1978.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: DELLA BRIOTTA.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

TAVOLA 1

CONSISTENZA DELLE COLLETTIVITÀ ITALIANE ALL'ESTERO
(Anni 1974-1978)

PAESE	1974	1975	1976	1977	1978
EUROPA					
ALBANIA	10	16	10	10	12
ANDORRA (a)	—	—	—	—	—
AUSTRIA	11.988	12.409	12.523	12.148	12.154
Circoscrizione consolare di:					
Innsbruck	5.093	5.082	4.961	4.786	4.664
Klagenfurt	2.664	2.692	2.602	2.412	2.390
Vienna	4.231	4.635	4.960	4.950	5.100
BELGIO	277.371	286.301	294.579	315.084	(b) 310.203
Circoscrizione consolare di:					
Bruxelles	68.751	68.446	72.300	80.400	77.057
Charleroi	134.055	137.380	135.543	148.934	145.000
Liegi	74.565	80.475	86.736	85.750	83.300
Anversa	—	—	—	—	4.346
Gand	—	—	—	—	500
BULGARIA	86	86	86	160	94
CECOSLOVACCHIA	854	891	922	935	964
CIPRO	122	121	116	125	125
DANIMARCA	2.146	2.050	2.050	2.027	(c) 2.200
FINLANDIA	341	418	351	391	356
FRANCIA (d)	567.587	562.800	554.617	546.193	(e) 521.123
Circoscrizione consolare di:					
Bastia	22.219	22.260	22.316	22.334	22.300
Bordeaux	13.596	13.387	12.694	12.431	12.431
Lilla	35.000	33.306	33.448	33.380	32.930
Lione	142.476	136.787	136.094	130.587	128.514
Marsiglia	62.391	61.081	61.289	63.812	48.537
Metz	106.940	103.854	100.215	95.451	94.211

(a) Inclusi nella circoscrizione consolare di Marsiglia.

(b) 287.003 secondo l'*Institut national de statistique* (1977).

(c) 1138 secondo la Polizia degli stranieri.

(d) Esclusi i territori non europei che sono collocati nelle rispettive aree geografiche. I dati sono forniti dalle prefetture francesi e comprendono le persone in possesso della sola cittadinanza italiana in base alla legge francese.

(e) 669.635 secondo le autorità italiane.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

Segue: TAVOLA 1

PAESE	1974	1975	1976	1977	1978
Nizza	49.650	49.500	49.720	49.800	44.578
Parigi	114.210	121.338	117.912	117.843	117.843
Tolosa	21.105	21.287	20.929	20.750	19.799
GERMANIA (RDT)	1.200	1.200	1.000	1.280	1.850
GERMANIA (RFT)	649.692	600.830	568.000	570.825	572.522
Circoscrizione consolare di:					
Amburgo	10.840	10.545	13.166	13.640	10.600
Berlino	5.400	6.185	5.500	5.735	5.800
Colonia	116.617	115.055	103.649	103.930	99.883
Dortmund	57.501	49.598	51.650	53.654	56.272
Francoforte	100.176	99.319	95.072	96.516	98.122
Friburgo (a)	—	—	39.765	38.815	31.000
Hannover	32.482	26.000	23.434	23.451	27.100
Monaco (b)	90.832	59.893	56.620	56.137	50.700
Norimberga (c)	—	23.000	22.000	21.500	22.200
Saarbrücken	24.684	18.280	17.737	17.453	17.100
Stoccarda (d)	211.160	192.955	139.407	139.944	150.000
Bonn	—	—	—	—	3.745
GIBILTERRA	25	22	22	22	22
GRAN BRETAGNA (e)	217.000	228.000	229.000	230.000	220.000
Circoscrizione consolare di:					
Edimburgo	18.700	30.000	30.500	31.000	31.000
Londra	141.300	140.000	140.000	140.000	140.000
Manchester	57.000	58.000	58.500	59.000	49.000
GRECIA	3.679	3.957	4.262	4.464	4.677
Circoscrizione consolare di:					
Atene-Pireo	3.242	3.384	3.529	3.719	3.865
Salonicco	460	573	733	745	812
IRLANDA	1.844	1.895	1.990	2.049	2.063
ISLANDA	5	5	5	9	9
JUGOSLAVIA	3.241	3.080	2.974	2.894	2.843
Circoscrizione consolare di:					
Belgrado	501	493	495	487	483
Capodistria	1.060	1.049	1.019	1.007	984
Zagabria	1.680	1.538	1.460	1.400	1.376
LIECHTENSTEIN	713	820	850	827	1.200

(a) Fino al 1975, vedasi Stoccarda.

(b) Fino al 1974 comprende anche gli italiani della circoscrizione consolare di Norimberga.

(c) Fino al 1974, vedasi Monaco.

(d) Fino al 1975 comprende anche gli italiani della circoscrizione consolare di Friburgo.

(e) Esclusi i territori non europei che sono collocati nelle rispettive aree geografiche di appartenenza.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

Segue: TAVOLA 1

PAESE	1974	1975	1976	1977	1978
LUSSEMBURGO	40.222	31.700	31.000	32.000	32.000
MALTA	514	482	480	498	512
MONACO	4.358	4.399	4.481	4.796	4.941
NORVEGIA	994	941	973	981	924
PAESI BASSI (a)	28.475	28.677	29.233	29.284	30.493
Circoscrizione consolare di:					
Amsterdam	15.550	15.894	16.309	16.434	16.648
Rotterdam	12.907	12.783	12.924	12.850	13.845
POLONIA	399	397	405	414	332
PORTOGALLO (b)	1.580	1.590	1.665	1.602	1.580
ROMANIA	70	67	63	109	156
SAN MARINO	3.310	3.155	3.300	3.690	3.450
SANTA SEDE (c)	—	—	—	—	500
SPAGNA (d)	17.695	18.392	18.392	19.333	(e) 21.544
Circoscrizione consolare di:					
Barcellona	9.470	9.880	9.880	10.451	11.400
Bilbao	905	1.037	1.037	813	—
Madrid	5.418	5.553	5.553	6.129	9.364
Siviglia	1.902	1.922	1.922	1.940	780
SVEZIA	5.795	6.234	6.014	5.749	5.482
SVIZZERA	597.310	546.671	508.712	489.331	(f) 442.715
Circoscrizione consolare di:					
Baden (g)	—	41.992	37.924	35.687	34.015
Basilea (h)	106.313	55.548	50.111	46.956	44.547
Berna	55.391	49.765	44.591	42.186	39.824
Coira	14.293	13.059	12.546	12.246	9.240
Ginevra	37.308	36.661	35.610	34.859	33.639
Losanna (i)	71.564	54.094	51.411	49.381	47.316
Lucerna (l)	—	16.482	15.167	14.380	13.261
Lugano	85.025	81.851	80.117	80.456	56.368

(a) Esclusi i territori non europei che sono collocati nelle rispettive aree geografiche di appartenenza.

(b) Esclusi i territori non europei che sono collocati nelle rispettive aree geografiche di appartenenza.

(c) Rilevazione a partire dal 1978. Secondo fonti vaticane sono 341, cui si aggiungono 2.739 persone residenti in immobili extraurbani.

(d) Esclusi i territori nazionali che sono collocati nelle rispettive aree geografiche di appartenenza.

(e) 9.291 secondo l'Istituto nazionale di statistica.

(f) Fonte: Polizia degli stranieri. Esclusi circa 60 mila stagionali e frontalieri presenti buona parte dell'anno.

(g) Fino al 1974, vedasi Basilea.

(h) Fino al 1974 include la circoscrizione consolare di Baden.

(i) Fino al 1974 include la circoscrizione consolare di Sion.

(l) Fino al 1974, vedasi Zurigo.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

Segue: TAVOLA 1

PAESE	1974	1975	1976	1977	1978
Neuchâtel	20.410	18.835	17.126	15.903	15.200
San Gallo	50.283	44.951	41.030	39.328	37.368
Sion (a)	—	13.193	12.561	12.668	11.348
Zurigo (b)	146.723	120.240	110.518	105.371	100.596
TURCHIA	4.277	3.802	3.651	3.482	3.483
Circoscrizione consolare di:					
Ankara	654	364	221	134	187
Istanbul	2.658	2.483	2.472	2.477	2.445
Smirne	965	955	958	871	851
UNGHERIA	450	452	460	455	461
U.R.S.S.	299	288	352	309	494
TOTALE EUROPA	2.427.827	2.356.732	2.283.450	2.281.476	2.201.484
ASIA					
AFGHANISTAN	37	54	22	14	11
ARABIA SAUDITA	950	1.900	7.500	14.000	14.000
BAHREIN	—	—	—	60	65
BANGLADESH	—	117	127	136	138
BIRMANIA	54	54	34	34	33
BRUNEI	22	26	25	48	80
CAMBOGIA	3	3	—	—	—
CINA (Rep. Pop.)	30	30	10	18	50
COREA	79	74	57	84	135
FILIPPINE	315	830	359	364	419
FORMOSA	128	128	128	128	128
GERUSALEMME	680	625	630	638	659
GIAPPONE	730	725	745	804	780
GIORDANIA	84	84	84	154	104
HONG KONG	442	442	449	449	460
INDIA	764	769	769	766	686
Circoscrizione consolare di:					
Bombay	479	466	466	463	448
Calcutta	228	190	190	190	116
New Delhi	57	113	113	113	122
INDONESIA	277	277	398	332	328
IRAN	2.500	6.800	10.120	14.460	6.270
IRAQ	452	845	724	905	1.376

(a) Fino al 1974, vedasi Losanna.

(b) Fino al 1974 include la circoscrizione consolare di Lucerna.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

Segue: TAVOLA 1

PAESE	1974	1975	1976	1977	1978
ISRAELE	2.800	2.900	3.000	3.051	3.100
KUWAIT	122	49	98	300	450
LAOS	35	13	9	11	2
LIBANO	882	882	882	400	320
MACAO	—	—	—	—	—
MALAYSIA	96	96	96	96	70
MALDIVE	—	—	—	—	—
MONGOLIA	—	—	—	—	—
NEPAL	10	20	20	16	16
OMAN	—	—	—	80	120
PAKISTAN	490	254	205	218	296
Circoscrizione consolare di:					
Islamabad	462	229	181	195	175
Karachi	28	25	24	23	72
Lahore	—	—	—	—	49
QATAR	—	14	60	65	150
SINGAPORE	163	207	163	203	229
SIRIA (Repubblica Araba Si- riana)	181	304	304	444	395
SRI LANKA (già Ceylon) . . .	36	40	44	38	35
THAILANDIA	289	305	353	372	324
TIMOR	—	—	—	7	8
UNIONE EMIRATI ARABI . . .	—	55	200	250	520
VIETNAM (Repubblica Sociali- sta del)	38	45	16	12	1
YEMEN (Repubblica Araba Ye- menita)	35	56	57	179	(a) 400
YEMEN (Repubblica popolare)	10	14	13	24	32
TOTALE ASIA	12.734	18.537	27.701	39.160	32.190
AFRICA					
ALGERIA	2.200	3.850	4.850	4.950	4.975
Circoscrizione consolare di:					
Algeri	2.008	3.500	4.450	3.857	3.280
Orano	192	350	400	1.093	1.695
ALTO VOLTA	67	67	74	63	78
ANGOLA	354	354	116	122	135
AZZORRE	—	—	—	—	—

(a) Dati provvisori.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

Segue: TAVOLA 1

PAESE	1974	1975	1976	1977	1978
BENIN (Repubblica popolare, già Dahomey)	21	16	16	12	14
BOTSWANA	106	80	100	100	99
BURUNDI	268	394	427	425	425
CAMERUN	415	455	510	50	650
CANARIE (a)	505	536	536	5	665
CAPO VERDE	—	—	11	11	27
CEUTA E MELILLA (b)	27	28	28	29	27
CIAD	129	147	147	147	250
COMORES	2	2	2	2	—
CONGO	141	141	236	391	378
COSTA D'AVORIO	750	850	828	900	735
ETIOPIA	7.032	4.120	3.708	2.500	1.269
Circoscrizione consolare di:					
Addis Abeba	4.615	3.250	2.508	1.500	1.089
Asmara	2.417	870	1.200	1.000	1.062
GABON	145	230	240	238	140
GAMBIA	7	6	4	3	2
GHANA	537	350	390	450	1.034
GIBUTI	170	170	170	200	200
GUINEA	100	100	100	110	150
GUINEA BISSAU	9	9	68	79	111
GUINEA EQUATORIALE	3	4	2	6	40
IMPERO CENTRO AFRICANO	158	158	158	137	137
KENIA	3.260	3.355	3.411	3.219	3.430
LESOTHO	—	—	—	—	—
LIBERIA	243	304	328	351	375
LIBIA	5.200	6.100	6.850	12.000	16.200
Circoscrizione consolare di:					
Bengasi	2.400	2.800	2.850	4.500	8.200
Tripoli	2.800	3.300	4.000	7.500	8.000
MADAGASCAR	421	390	370	359	370
MADERA	—	104	32	32	81
MALAWI	176	180	150	150	150
MALI	50	50	48	10	45

(a) Inclusa Tenerife; cfr. Spagna, nota (d).

(b) Cfr. Spagna, nota (d).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

Segue: TAVOLA 1

PAESE	1974	1975	1976	1977	1978
MAROCO	3.679	4.361	4.569	4.661	4.631
Circoscrizione consolare di:					
Casablanca	2.897	2.829	2.790	2.840	2.838
Rabat	535	1.232	1.487	1.522	1.490
Tangeri	247	300	292	299	303
MAURITANIA	14	21	26	23	24
MAURITIUS	4	4	4	15	15
MOZAMBICO	709	680	661	751	700
NIGER	25	25	27	25	27
NIGERIA	3.700	4.300	4.300	4.300	8.000
REP. ARABA D'EGITTO	4.766	5.462	5.138	5.421	5.389
Circoscrizione consolare di:					
Alessandria	1.739	2.200	2.075	2.064	2.049
Il Cairo	3.017	3.213	3.016	3.311	3.340
Porto Said	10	49	47	46	—
REUNION	21	21	20	20	23
RHODESIA	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996
RWANDA	131	124	169	181	181
SAN TOMÈ E PRINCIPE	—	—	7	5	—
SENEGAL	134	259	280	278	286
SEYCHELLES	—	—	—	—	58
SIERRA LEONE	122	120	120	123	110
SOMALIA	1.103	1.103	787	784	1.174
Circoscrizione consolare di:					
Chisimaio	86	86	35	36	55
Mogadiscio	1.017	1.017	752	748	1.119
SUDAFRICA	46.663	49.656	50.230	50.402	50.280
Circoscrizione consolare di:					
Capetown	5.188	7.440	7.546	7.701	7.670
Durban	3.275	3.432	3.764	3.806	3.481
Johannesburg	35.570	35.900	36.000	36.000	36.000
Pretoria	2.630	2.880	2.920	2.865	3.129
SUDAN	432	494	655	727	699
SWAZILAND	100	90	90	185	185
TANZANIA	900	900	770	827	1.112
TOGO	59	61	61	64	73
TUNISIA	7.010	6.849	6.651	6.350	5.890
UGANDA	849	839	605	594	577

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

Segue: TAVOLA 1

PAESE	1974	1975	1976	1977	1978
ZAIRE	3.422	2.046	1.992	1.992	1.920
Circoscrizione consolare di:					
Kinshasa	1.950	1.800	1.750	1.750	1.692
Lubumbashi	1.472	246	242	242	228
ZAMBIA	3.900	3.100	2.700	2.500	1.016
TOTALE AFRICA	103.235	106.061	106.768	111.392	117.558
AMERICA DEL NORD					
CANADA	250.000	240.500	230.300	215.000	(a) 200.000
Circoscrizione consolare di:					
Montreal	43.500	41.600	39.800	37.000	35.200
Ottawa	4.500	4.000	3.500	3.000	2.800
Toronto	168.000	162.200	155.800	148.000	137.000
Vancouver	34.000	32.700	31.200	27.000	25.000
STATI UNITI D'AMERICA	243.275	228.931	203.525	202.662	(b) 196.761
Circoscrizione consolare di:					
Boston	24.929	19.286	17.619	17.106	17.106
Chicago	19.461	18.286	16.999	15.983	16.914
Cleveland	7.095	7.042	6.562	6.074	} 13.112
Detroit	7.671	8.056	7.244	7.145	
Filadelfia	34.567	27.444	25.277	24.661	24.910
Los Angeles	6.883	6.506	6.132	6.099	6.099
New Orleans	3.799	3.855	3.840	3.905	4.227
New York	130.610	129.500	111.535	113.468	106.269
Saint Louis	1.408	1.380	1.223	1.196	1.099
San Francisco	6.852	6.539	6.154	6.289	} 7.025
Seattle	—	1.037	940	736	
TOTALE AMERICA DEL NORD	493.275	469.431	433.825	417.662	396.761
AMERICA CENTRALE					
ANTILLE OLANDESI	149	149	149	166	106
BAHAMAS	—	—	—		100
COSTARICA	2.000	2.035	2.035	1.388	1.380
CUBA	250	250		100	100
DOMINICANA	434	450	450	450	621
EL SALVADOR	302	331	342	343	305
GIAMAICA	30	30	30	30	20

(a) 932.000 compresi i naturalizzati e gli oriundi.

(b) Secondo l'Annual reports del servizio immigrazione; i connazionali sarebbero invece circa 500 mila secondo le stime delle autorità italiane.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

Segue: TAVOLA 1

PAESE	1974	1975	1976	1977	1978
GUADALUPA	62	62	44	44	53
GUATEMALA	663	668	668	733	835
GUAYANA	20	20	20	20	20
GUAYANA FRANCESE	29	29	16	16	18
GUAYANA OLANDESE	85	85	85	—	1
HAITI	27	26	30	57	58
HONDURAS	172	227	251	283	291
HONDURAS BRITANNICO	—	—	—	—	—
MARTINICA	24	24	27	27	25
MESSICO	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
NICARAGUA	147	174	186	198	186
PANAMA	1.000	1.000	400	403	440
TOTALE AMERICA CENTRALE	9.894	9.560	9.968	8.199	8.559

AMERICA DEL SUD

ARGENTINA	1.333.666	1.333.666	1.326.600	1.325.500	(a) 1.324.600
Circoscrizione consolare di:					
Bahia Blanca	71.050	71.050	71.000	71.000	70.780
Buenos Aires	680.000	680.000	670.000	670.000	674.000
Cordoba	151.000	151.000	147.000	146.000	143.220
La Plata	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000
Mendoza	28.200	28.200	46.600	46.500	45.200
Rosario	203.416	203.416	172.000	172.000	171.400
BARBADOS	—	—	—	—	—
BOLIVIA	861	874	868	852	850
BRASILE	334.300	340.170	354.102	355.365	(b) 359.740
Circoscrizione consolare di:					
Belo Horizonte	11.880	14.750	13.982	13.745	13.125
Brasilia	628	620	620	620	620
Curitiba	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
Porto Alegre	25.000	25.000	25.000	25.000	24.905
Recife	4.800	4.800	4.500	4.000	4.000
Rio de Janeiro	40.000	35.000	35.000	32.000	30.000
San Paolo	242.000	250.000	265.000	270.000	276.000

(a) Inoltre circa 6 milioni di oriundi.

(b) Inoltre circa 5 milioni di oriundi.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

Segue: TAVOLA 1

PAESE	1974	1975	1976	1977	1978
CILE	26.150	27.252	26.837	26.945	27.175
Circoscrizione consolare di:					
Santiago	12.014	12.513	12.287	12.315	12.450
Valparaiso	14.136	14.739	14.550	14.630	14.725
COLOMBIA	6.807	7.159	7.159	7.020	(a) 11.500
ECUADOR	1.100	1.000	2.529	1.349	1.520
GRENADA	—	—	—	—	—
PARAGUAY	1.200	1.168	1.200	1.200	1.300
PERÙ	10.300	14.000	15.100	16.000	16.000
TRINIDAD E TOBAGO	14	14	14	14	14
URUGUAY	35.000	30.000	30.000	30.000	(b) 30.000
VENEZUELA	209.096	211.576	209.700	210.350	191.295
Circoscrizione consolare di:					
Caracas	186.296	189.306	187.200	187.700	168.500
Maracaibo	22.800	22.270	22.500	22.650	22.795
TOTALE AMERICA DEL SUD	1.958.494	1.966.879	1.974.109	1.974.595	1.963.994
OCEANIA					
AUSTRALIA	302.429	302.429	313.600	317.825	(c) 296.413
Circoscrizione consolare di:					
Adelaide	33.737	33.737	50.000	60.800	56.704
Brisbane	21.123	21.123	25.000	34.300	31.989
Canberra	2.697	2.697	2.600	2.725	2.541
Melbourne	127.596	127.596	131.000	120.000	111.916
Perth	31.510	31.510	35.000	30.000	27.979
Sydney	85.866	85.866	70.000	70.000	65.284
FIGI	—	—	—	—	—
NUOVA CALEDONIA	480	480	294	294	286
NUOVA ZELANDA	800	846	860	907	894
POLINESIA FRANCESE	48	48	56	56	58
TONGA	—	—	—	—	5
TOTALE OCEANIA	303.757	303.803	314.810	319.082	297.656
TOTALE GENERALE	5.309.216	5.231.803	5.149.631	5.151.566	5.018.232

(a) 9.425 secondo il *Departamento administrativo de seguridad*.

(b) Inoltre circa 350 mila oriundi.

(c) Secondo il *Department of immigration* (1977).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

TAVOLA 1-bis

CONSISTENZA DELLE COLLETTIVITÀ ITALIANE ALL'ESTERO
(Riepilogo 1977-1978)

AREA GEOGRAFICA	1977	1978
EUROPA	2.281.476	2.201.484
ASIA	39.160	32.190
AFRICA	111.392	117.588
AMERICA	2.400.456	2.369.314
Nord	417.662	396.761
Centro	8.199	8.559
Sud	1.974.595	1.963.994
OCEANIA	319.082	297.656
TOTALE	5.151.566	5.018.232

FORTE SALVATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verrà definita la pratica di pensione di guerra del signor Amendola Giuseppe, nato il 7 marzo 1923, sottoposto a visita medica il 22 febbraio 1977. Posizione n. 1545145/D. (4-03204)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Giuseppe Amendola — già titolare di pensione di ottava categoria per l'infermità sindrome psiconevrotica — venne emessa, per riscontrato aggravamento della cennata affezione, determinazione direttoriale concessiva di settima categoria a vita.

Il suindicato provvedimento, adottato in conformità del parere espresso dalla

commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli nella visita collegiale cui accenna l'interrogante, non è stato però approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. Detto consesso, infatti, rilevato che in sede dei surriferiti accertamenti sanitari l'interessato era stato riconosciuto affetto da accentuata sindrome psiconevrotica con strutturazioni fobiche, ha deliberato che al medesimo venga concesso, per più equa valutazione di tale infermità, trattamento pensionistico di sesta categoria a vita a decorrere dal 1° marzo 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento.

Nei termini di cui sopra, pertanto, è stata emessa, in data 24 novembre 1979, determinazione direttoriale n. 3483182/Z che risulta trasmessa, con il relativo ruolo di variazione n. 8180150, alla competente direzione provinciale del tesoro di Salerno, con elenco del 5 febbraio 1980, n. 3, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Amendola.

Il Sottosegretario: TAMBRONI ARMAROLI.

FRANCHI, RUBINACCI E LO PORTO.

— *Ai Ministri del tesoro e della difesa.*

— Per conoscere i motivi per i quali la pratica di pensione di guerra di Vullo Filippo, classe 1916, già sottoposto a visita medica il 4 luglio 1975 dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Messina con proposta dell'ottava categoria più assegni di cura, non sia stata ancora evasa.
(4-03237)

RISPOSTA. — Dalla documentazione sinora acquisita al fascicolo n. 9069024/D, relativo al signor Filippo Vullo, non sono emersi elementi di giudizio atti a comprovare la dipendenza da causa di servizio di guerra degli esiti di pleurite basale destra per i quali la commissione medica per le pensioni di guerra di Messina, nella visita cui accenna l'interrogante, aveva proposto l'assegnazione all'ottava categoria rinnovabile per anni due, più assegno di cura. Infatti, tutte le ricerche a tal fine effettuate per il tramite del distretto militare di Caltanissetta, hanno dato esito negativo.

Poiché dal foglio matricolare è risultato che il signor Vullo nel maggio-giugno 1941 e nell'agosto 1942 fu ricoverato, rispettivamente, negli ospedali da campo n. 102, n. 209 e n. 210 dislocati in Grecia, si è reso necessario, allo scopo di conoscere l'infermità che determinò detti ricoveri, estendere le ricerche presso gli archivi degli ospedali militari di Torino e di Genova che detengono il carteggio sanitario relativo ai suindicati ospedali da campo.

La richiesta di tali accertamenti, rimasta inevasa, è stata rinnovata il 6 maggio 1980. Nel contempo si è ritenuto opportuno, ai fini di non trascurare alcuna possibilità di indagine, invitare il signor Vullo a produrre tutti i documenti sanitari, eventualmente in suo possesso, relativi alla surriferita affezione, ovvero, nel caso che fosse stato ricoverato presso ospedali civili oppure avesse fruito di assistenza medica da parte di enti mutualistici, a fornire dettagliate informazioni in proposito.

Si assicura l'interrogante che appena sarà pervenuta la certificazione probatoria di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: TAMBRONI ARMAROLI.

GIUDICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia pubblicata dal settimanale scientifico *Nature* (Vol. 283, 1980, pagina 613) secondo la quale l'Italia, che si era impegnata un anno fa in un accordo siglato a Ginevra a versare una somma pari a 744.000 sterline all'UNEP per un programma europeo di disinquinamento del Mediterraneo, non ha ancora versato neanche parte di tale somma.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere i motivi di tale ritardo.
(4-02780)

RISPOSTA. — Al finanziamento del piano d'azione del mare Mediterraneo, in esecuzione della convenzione per la salvaguardia dello stesso dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con la legge 25 gennaio 1979, n. 30, potrà provvedersi con l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge che autorizza la spesa del controvalore in lire italiane di dollari 744.610, a titolo di contributo del Governo italiano per il biennio 1979-1980.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

Al momento attuale il suddetto disegno di legge è stato approvato in sede deliberante dalla Commissione affari esteri del Senato e trasmesso alla Camera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: GUNNELLA.

GRASSUCCI, OLIVI, ALICI, ANTONI E FURIA. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per sapere —

premesso che il pagamento dei diritti erariali per lo spettacolo viaggiante viene disciplinato dalla legge 26 ottobre 1972, n. 640; che in base alle norme della legge predetta e alle sue successive modificazioni gli imponibili vengono calcolati giornalmente sulle singole attrazioni, e viene corrisposta una aliquota del 5 per cento più il 2 per cento di IVA;

ricordato che la convenzione tra la SIAE e l'AGIS-ANESV del 25 marzo 1965 determinò detti imponibili sulla base di rilevazioni fatte all'epoca e stabilì la possibilità di pagare l'imposta annua sulla base di un calcolo relativo a 120 giorni lavorativi l'anno;

fatto presente che gli iscritti all'AGIS-ANESV in base alla convenzione di cui sopra possono versare dette aliquote attraverso la SIAE con rate bimestrali mentre tutti gli altri sono costretti a pagare anticipatamente entro il 10 gennaio di ogni anno l'intero ammontare dell'imposta;

tenuto conto che nella convenzione di cui trattasi gli imponibili sono riferiti a prezzi dell'epoca con un rapporto matematico proporzionale per eventuali aumenti;

che questo meccanismo, stante l'elevato tasso di inflazione, ha fatto sì che gli imponibili non rispondano più ai relativi ricavi;

che la rarefazione delle aree nonché lo sviluppo di trattenimenti alternativi (cinema, televisione, sale gioco, discoteche, eccetera) hanno ridotto l'affluenza nei *luna parks* contraendo ulteriormente gli incassi;

che gli imponibili di detta convenzione elaborati nel 1965 presentano oggi enormi squilibri tra loro e che nuove attrazioni, allora non previste, vengono considerate nella convenzione con accostamenti artificiosi rendendo tutto l'insieme fortemente confuso —

se non ritengano urgente intervenire allo scopo di assicurare:

1) la trimestralizzazione del pagamento dell'imposta per tutti gli spettacolisti;

2) la revisione del meccanismo in modo da prevedere un rapporto diverso tra prezzi ed imponibile;

3) la definizione degli imponibili per le nuove e per le piccole attrazioni;

4) un diverso criterio di aumento dell'imponibile in modo da tener conto dell'aumento e della maggiore articolazione dei costi gestionali. (4-02424)

RISPOSTA. — Ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico degli esercenti, è in facoltà del ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640, di stabilire imponibili medi, sistema e termini di pagamento del tributo per talune attività o di minima importanza o svolte unitamente ad operazioni non ricadenti nell'area dell'imposta sugli spettacoli.

Peraltro, per alcune attività non si è potuto ancora emanare il relativo decreto a causa della complessità dei problemi che ciascuna di esse presenta. Fra quelle in attesa di definizione vi è lo spettacolo viaggiante cui torna tuttora applicabile, sia pure in via transitoria, il richiamato accordo SIAE-AGIS/ANESV.

In vista della predisposizione dello schema di decreto ministeriale sullo spettacolo in questione, si sta procedendo all'esame di talune nuove attrazioni (*baby-scooter*, miniscafi elettrici, giostre acquatiche, eccetera) che, sebbene introdotte già da qualche tempo, appaiono di incerta collocazione all'interno delle fasce di imponibili stabiliti dall'accordo del 1965.

Si assicura che appena sarà completata l'acquisizione di dati conoscitivi finalizzati ad una disciplina organica e definitiva dello spettacolo viaggiante, si provvederà alla redazione dello schema di provvedimento in discorso, non tralasciando, in quella sede, di tenere in debita considerazione le proposte avanzate.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

MANCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave ed ingiustificato episodio che ha coinvolto la giovane Tina Fiorino, fidanzata dell'agente Michele Tatulli, ucciso a Milano l'8 gennaio 1980 dalle B.R., licenziata dalla ditta Ferna di Parabiago senza che fossero tenute in alcun conto le obiettive giustificazioni addotte a motivazione della sua assenza;

per sapere quale fosse la sua posizione assicurativa in seno alla ditta Ferna e se risponde al vero il fatto che fosse priva di libretto e di assistenza;

per sapere inoltre quali iniziative il Governo intenda prendere per ovviare a tale incresciosa ed incredibile situazione. (4-02555)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti dall'ispettorato provinciale del lavoro di Milano è risultato che la signorina Fortunata (Tina) Forino (non Fiorino) è stata occupata in qualità di operaia alle dipendenze della ditta Data line Srl con sede in Milano via Passo di Fargorita, 11, dal mese di aprile all'agosto 1979 e Ferna srl di Parabiagio (Milano) dal settembre 1979 al giorno 8 gennaio 1980.

Il 22 dicembre 1979 la predetta Forino chiedeva di poter fruire di un periodo di ferie e si recava a trascorrere le festività natalizie al paese di origine da dove avrebbe dovuto rientrare il 2 gennaio 1980. In continuazione di tale data, però, rimaneva assente dal lavoro per indisposizione.

Di tale malattia, protrattasi fino al 6 gennaio 1980, dava comunicazione alla Ferna tramite una sua parente, senza giustificarla con il relativo certificato medico.

Riprendeva il lavoro il 7 gennaio 1980 prestando la propria attività per l'intera giornata, ma il giorno successivo, appena presentatasi al lavoro veniva invitata a sospendere la propria prestazione in attesa di successive istruzioni. La Forino senza reclamare prendeva atto della decisione. Dopo tale fatto, quando ormai la lavoratrice era rientrata in Milano, in ditta perveniva una telefonata con la quale veniva comunicata, alla parente ivi rimasta, Adele Liucci, la notizia che il fidanzato della Forino, agente di pubblica sicurezza, era stato ucciso in Milano ad opera di una banda di criminali.

Da quanto sopra esposto e dagli accertamenti esperiti in merito emerge che il licenziamento della Forino era stato già predeterminato e che per puro caso il licenziamento e la morte del fidanzato siano avvenuti nella stessa giornata. Si può escludere quindi un nesso causale con la sua assenza per i funerali del fidanzato.

È stato infine accertato che la lavoratrice è stata assunta al lavoro non per il tramite dell'ufficio di collocamento presso entrambe le ditte avanti indicate, e non è stata registrata sui regolamentari libri paga e matricola.

Per tali infrazioni i responsabili legali delle aziende sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria.

Il Ministro: FOSCHI.

MANCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della delicata situazione venutasi a creare presso l'ICAR di Rieti, dove il rifiuto da parte della azienda di trattare con le organizzazioni sindacali sta creando una situazione insostenibile, che è sfociata in incidenti tra le maestranze, esasperate dal protrarsi della vertenza aziendale, e le forze dell'ordine;

per sapere quali iniziative intenda prendere per sbloccare la vertenza stessa anche in considerazione del fatto che, fruendo l'ICAR del contributo della Cassa per il Mezzogiorno, è interesse generale che la situazione si normalizzi. (4-02581)

RISPOSTA. — I rapporti tra la ditta ICAR - SpA di Rieti, dedita alla lavorazione e conservazione delle carni, e le maestranze (316 dipendenti) hanno avuto recentemente momenti di tensione in quanto l'azienda ha manifestato la volontà di eliminare il premio di produzione, in passato concesso, e di conglobarlo in un premio incentivante. Su tale questione sono intervenuti i locali organi periferici del Ministero del lavoro, su richiesta delle organizzazioni sindacali.

L'azienda sostiene, in particolare, che non esistendo alcun contratto aziendale - sede delegata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la determinazione dell'importo del predetto premio di produzione - tale premio può non essere concesso mentre è disposta a concedere un premio incentivante.

L'ispettorato del lavoro ha espresso lo avviso che pur in assenza di una contrattazione aziendale, il premio di produzione ha un carattere giuridico-contrattuale diverso da quello incentivante, essendo considerato un elemento della retribuzione come la paga-base e la contingenza, mentre l'altro è strettamente connesso alla presenza al lavoro.

L'azienda in ogni caso non intende ottemperare per cui, essendo la questione di natura prettamente privatistica, sono state informate le organizzazioni sindacali per l'azione di competenza e il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per i provvedimenti di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Allo stato, le manifestazioni di sciopero sono rientrate in attesa delle decisioni delle organizzazioni sindacali su una proposta della parte datoriale, formulata in data 3 marzo 1980, dopo varie riunioni presso l'ufficio provinciale del lavoro e la prefettura con la Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e la autonoma CISAL, di accantonare la discussione sul premio di produzione e di trattare invece sul premio incentivante.

Anche la Regione si sta interessando alla soluzione della vertenza che ovvia-

mente viene seguita dagli organi periferici di questo Ministero.

Il Ministro: FOSCHI.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando la Cassa Previdenza Enti Locali (CPDEL) liquiderà definitivamente le pensioni dei seguenti cittadini, che a tutt'oggi usufruiscono solo di acconti:

1) Cucco Luigi, nato a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) il 19 febbraio 1922 e residente a Cuneo in via Roma 62, che ha cessato il servizio presso l'Ospedale provinciale « Carle » di Cuneo il 1° luglio 1978;

2) Bernardi Severino, nato a Cuneo il 18 novembre 1921 e residente a Confreria, via Acceglio 1, che ha cessato il servizio presso l'Ospedale provinciale « Carle » di Cuneo il 1° gennaio 1977;

3) Aime Battistino, nato a Saint Raphael (Francia) il 5 gennaio 1916 e residente a Valdieri, frazione Colombart n. 7, che è in attesa della riliquidazione della pensione (campagne di guerra, indennità vestiario come ex vigile urbano) n. 6346186 di iscrizione, n. 2432031 di posizione, n. 208796 di decreto. (4-02678)

RISPOSTA. — Si precisa di seguito l'attuale stato delle pratiche segnalate:

Luigi Cucco: la direzione generale degli istituti di previdenza ha conferito la pensione ordinaria di annue lorde lire 4.911.500, a decorrere dal 1° luglio 1978, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, per la valutazione del servizio prestato alle dipendenze dell'ospedale A. Carle di Cuneo dal 2 luglio 1945 al 30 giugno 1978, nonché di 7 anni di abbuono concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e di una campagna di guerra.

Gli atti di conferimento e di pagamento del trattamento di quiescenza saranno spe-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

diti, rispettivamente, al comune di Cuneo ed alla direzione provinciale del Tesoro della stessa città non appena espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Nel frattempo gli istituti di previdenza provvedono al pagamento dell'acconto, già concesso dall'ospedale, nella misura di lire 290 mila mensili, oltre l'indennità integrativa speciale.

Battistino Aime: la direzione generale degli istituti di previdenza ha riliquidato la pensione, già corrisposta in lire 3.496 mila annue a decorrere dal 1° febbraio 1976, per la valutazione dell'indennità massa vestiario e la conferma della campagna di guerra.

Il nuovo trattamento così determinato è risultato di lire 3.602 mila annue lorde a decorrere sempre dal 1° febbraio 1976, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 1646/62.

Gli atti di conferimento e di pagamento della nuova pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Valdieri ed alla direzione provinciale del Tesoro di Cuneo non appena espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Severino Bernardi: la predetta direzione generale, per poter conferire la pensione, con ministeriale del 1° aprile 1980, numero 7117720, inviata per conoscenza all'interessato, ha chiesto all'ospedale A. Carle di Cuneo un certificato attestante il servizio reso dal 13 gennaio 1971 al 31 dicembre 1976 nonché le retribuzioni corrisposte nel periodo dal 13 gennaio 1971 al 31 dicembre 1973, oltre al *modello* 69 rilasciato dalla direzione provinciale del Tesoro di Cuneo dal quale risulti in possesso della qualifica di invalido di guerra.

Anche nei confronti del Bernardi gli istituti di previdenza provvedono al pagamento dell'acconto, già concesso dall'ospedale suindicato nella misura di lire 255 mila mensili, oltre l'indennità integrativa speciale.

Il Sottosegretario: TAMBRONI ARMAROLI.

MENSORIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che nell'ex Istituto libero di Magistero di Cassino (ora statale) esistono collaboratori utilizzati fin dalla fondazione presso le singole cattedre con vere e proprie funzioni di assistenti;

che tali collaboratori furono assunti a seguito di deliberazione dell'allora comitato tecnico (di nomina governativa) fino all'anno accademico 1977-78;

che tali collaboratori hanno prestato assistenza agli studenti per le tesi di laurea, hanno fatto parte di commissioni di esami (lavoro regolarmente retribuito), hanno svolto attività di ricerca pubblicando libri, saggi, articoli, hanno condotto le esercitazioni degli studenti, hanno svolto corsi integrativi di lezioni (per i quali è stata rilasciata relativa certificazione) —

quali provvedimenti intende adottare in favore di tali collaboratori; se intende equiparare i suddetti ad una delle categorie di cui all'articolo 7, ottavo comma, della legge per il riordinamento della docenza universitaria, dichiarando nella fattispecie la qualifica di cui in epigrafe equipollente agli effetti giuridici a quella di assistente supplente e/o di lettore nominato a seguito di delibera o emanando altro provvedimento atto a sanare la situazione di fatto creatasi, consentendo a costoro di essere ammessi a partecipare al giudizio di idoneità previsto dalla legge. (4-03133)

RISPOSTA. — L'elencazione delle categorie di personale che, previo giudizio di idoneità, sarà inquadrato nella fascia dei ricercatori è stabilita tassativamente, come è noto all'interrogante, dall'articolo 7, ottavo comma, della legge-delega n. 28, concernente il riordinamento della docenza universitaria.

Pertanto, non sembra sussistere la possibilità *ex lege* per questa Amministrazione, che pur si rende conto della particolare situazione prospettata, di procedere ad interpretazioni ed analogie non espressamente previste.

Tale personale, potrà comunque, partecipare ai concorsi liberi per 4 mila posti di ricercatore che, come previsto dalla citata legge n. 28, saranno banditi dopo l'emanazione dei decreti delegati.

Il Ministro: SARTI.

MENSORIO, AMALFITANO E CASATI.
— *Al Ministro della pubblica istruzione.*
— Per sapere — premesso:

che è prevista, per il corrente anno, la realizzazione di corsi di aggiornamento sull'educazione fisica e sportiva per 5.500 maestri elementari con una spesa imputabile sul capitolo 1121 del Ministero della pubblica istruzione;

che l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole materne ed elementari è compito estremamente rilevante e delicato per il necessario approfondito ventaglio di studi, da parte dei docenti preposti, nel campo della fisiologia, anatomia, psicologia e pedagogia;

che, pertanto, non appare sufficiente una generica informativa su tale vasta e complessa problematica, atteso che interventi non attestati su precise basi di alfabetizzazione motoria potrebbero risultare negativi sul piano fisico e psichico (alterazioni anatomico-funzionali o delle condizioni ortomorfe ecc.);

considerato, altresì, che la legislazione vigente affida agli ISEF, come compito essenziale, quello della formazione di operatori altamente specializzati nel campo specifico delle attività motorie, fornendo in conseguenza alla scuola italiana insegnanti qualificati per competenza e preparazione culturale e scientifica —

se non ritenga più naturale e giustificato alle esigenze formative dei più piccoli, affidare ad insegnanti di educazione fisica il delicato compito dell'insegnamento della suddetta materia nella scuola materna ed elementare, tenuto conto, peraltro, che la conveniente utilizzazione del personale didattico della scuola elementare trova già ampio spazio nel campo dell'educazione musicale, linguistica ed artistica. (4-03134)

RISPOSTA. — L'insegnamento dell'educazione fisica agli alunni è uno dei compiti istituzionali del docente elementare, al quale è preparato durante il corso degli studi magistrali; il conseguimento del diploma di maturità lo abilita infatti all'insegnamento di tale disciplina.

Nella scuola primaria l'insegnamento in questione è considerato e realizzato nel quadro unitario della preparazione di base, che non trascura lo sviluppo fisico dell'alunno, ma, al contrario, lo considera una componente essenziale, importante quanto delicata, del processo evolutivo della persona nel periodo compreso tra i 6 e gli 11 anni.

Pertanto, nell'ambito della programmazione collegiale e della libertà d'insegnamento dei docenti, sono promosse le attività più opportune e sono attuati, sotto forma di attività integrative previste a norma di legge (legge 820 e legge 517), gli interventi più idonei connessi ai problemi dell'educazione fisica dei docenti. È da ritenere opportuno, quindi, che l'insegnamento dell'educazione fisica continui ad essere impartito dai docenti della scuola elementare, i quali, anche attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento all'uopo organizzati, possono rivalutare la loro specifica preparazione nel campo dell'educazione fisica.

Il Ministro: SARTI.

MORA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere l'opinione del Ministro sulla opportunità del coinvolgimento di funzionari delle Soprintendenze in Commissioni aventi lo scopo di valutare e scegliere progetti di massima per il restauro o il recupero di edifici monumentali, vincolati dalla legge n. 1089 del 1939. Ad avviso dell'interrogante infatti la presenza di funzionari in tali Commissioni rappresenta un condizionamento — non soltanto di ordine psicologico — per gli stessi uffici che, ai sensi di legge, devono esprimere successivamente un giudizio vincolante sui progetti prescelti.

Tale situazione determina perplessità e disagio nell'opinione pubblica, soprattutto laddove appare in discussione il valore culturale dell'iniziativa dell'Amministrazione comunale, una commissione formata da rappresentanti dell'Amministrazione stessa, degli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri e della Soprintendenza ai beni culturali ed architettonici ha prescelto tre progetti di massima (o per idee), tendenti al recupero del settecentesco palazzo detto ex Orsoline, situato in uno dei punti più significativi del centro storico cittadino.

Successivamente, i tre gruppi di tecnici, autori dei progetti prescelti, hanno ricevuto l'incarico di redigere una progettazione definitiva.

Una prima bozza di tale progettazione, presentata dai tecnici e dall'Amministrazione comunale, ha destato forti perplessità nell'opinione pubblica e nelle associazioni culturali locali, per la metodologia seguita e per le soluzioni architettoniche e culturali proposte (soluzioni che, se attuate, snaturerebbero il monumento, senza consentire, peraltro, neppure un utilizzo più proficuo).

L'interrogante chiede di conoscere la opinione del Ministro in generale e sull'episodio di specie segnalato. (4-01943)

RISPOSTA. — L'articolo n. 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, obbliga i proprietari degli immobili contemplati nella stessa legge di sottoporre alla competente sovrintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire al fine di ottenere la preventiva approvazione. Molti sindaci dei comuni della provincia di Parma desiderano che i funzionari della sovrintendenza partecipino alle riunioni delle commissioni edilizie per esaminare preventivamente progetti relativi agli immobili sottoposti alla legge di cui sopra proprio perché il successivo *nulla osta* della sovrintendenza venga pronunciato a ragion veduta. In linea di massima la partecipazione alle commissioni edilizie, dei so-

vrintendenti per i beni ambientali e architettonici, è discrezionale, diventando però incompatibile quando debba, preventivamente o successivamente, effettuarsi un controllo sugli atti posti in essere dallo Ente subordinato o controllato.

Nella specie, poiché l'incarico per la stesura definitiva del progetto era stato conferito ai primi tre progetti vincitori, i cui professionisti stavano lavorando collegialmente, e le cui soluzioni, a mano a mano che venivano elaborate, erano oggetto di discussioni nella riunione della commissione edilizia comunale, venne invitato a partecipare alle riunioni della commissione edilizia lo stesso funzionario competente della sede operativa di Parma al fine di facilitare la comprensione delle varie fasi di progettazione ed esprimere successivamente e nella dovuta sede i pareri di competenza con migliore cognizione di causa.

Non si ritiene quindi che ciò abbia comportato alcun condizionamento di ordine psicologico, mentre invece si reputa che il procedimento seguito abbia contribuito a rendere possibile la realizzazione di una struttura progettuale di estremo interesse.

Il Ministro: BIASINI.

PARLATO, ZANFAGNA, PIROLO E ABBATANGELO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere:

i motivi per i quali non sia stato ancora avviato a realizzazione il collettore fognario del Porto di Napoli il cui progetto esecutivo risulta peraltro trasmesso da tempo dalla Cassa per il Mezzogiorno al Ministero dei lavori pubblici;

se non ritengono di dare immediato corso alle opere necessarie essendo inconcepibile che a Napoli, a tutt'oggi, non esistendo una rete fognaria portuale, gli scarichi di tutti gli edifici siti nell'area del Porto si riversino direttamente in mare con le ovvie deprecabili conseguenze inquinanti sull'ambiente marino e con immenso pericolo per l'igiene e la sanità pubblica. (4-00463)

RISPOSTA. — L'opera è compresa fra quelle da finanziare con la legge n. 366 del 1974 ed il relativo progetto, dell'importo di lire 900 milioni, redatto dal consorzio del porto di Napoli per i lavori di costruzione del collettore fognario in quello scalo allo stato si trova presso il consiglio superiore dei lavori pubblici per il prescritto esame e parere.

Il Ministro dei lavori pubblici: COMPAGNA.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

i motivi per i quali il Governo non ha ritenuto di intervenire onde fosse acquisito al patrimonio italiano lo stupendo brigantino *Giorgio Cini*, esempio rarissimo di nave a vela a tre alberi tra quelle dell'epoca (1896) tuttora esistenti, e ciò nonostante l'opera di sensibilizzazione che pur era stata largamente svolta a Venezia dove si erano anche raccolti cospicui fondi a tale scopo;

se non ritenga davvero deprecabile che tale occasione, anche avuto riguardo al permanente spreco di pubblico denaro per iniziative di ben minor conto, sia stata lasciata sfuggire e a chi faccia capo tale clamorosa insensibilità, avuto riguardo ai tentativi di privati cittadini e di pubbliche autorità onde la nave non lasciasse l'Italia, proprio mentre il Ministro della marina mercantile andava invece autorizzando la dismissione di bandiera. (4-01084)

RISPOSTA. — La nave *Giorgio Cini secondo* costruita nel 1896 dai cantieri DUBIGEON di Nantes per il traffico tra la Francia ed il Brasile e le Antille francesi, venne nel 1914 trasformata in *yacht* ed adibita a tale uso fino al 1952 allorché fu acquistata dal conte Vittorio Cini che la destinò quale nave scuola dell'istituto professionale per le attività marinare da lui fondato in memoria del figlio Giorgio. In detta circostanza la nave fu trasformata da brigantino a palo a barca bestia (con due alberi a rande).

La nave in disarmo, denominata *Giorgio Cini secondo*, è stata mantenuta, sin

dal 1972, all'interno dell'arsenale di Venezia, ove la società proprietaria, Cantieri navali ed officine meccaniche di Venezia, azienda a partecipazione statale, l'ha sottoposta a lavori di riattamento per renderla utilizzabile anche in vista di un probabile acquisto.

I cantieri proprietari sperivano, pertanto, ricerche di mercato prima in Italia e successivamente all'estero e nel 1977 una associazione di appassionati francesi, che ha lo scopo di acquisire alla Francia navi ed imbarcazioni che abbiano appartenuto alla sua storia marinara, prendeva contatto con i cantieri e, dopo una campagna di stampa e televisiva in Francia intesa alla raccolta di fondi, stipulava il 27 gennaio 1979 un preliminare di contratto per l'acquisto della nave per la somma di lire 700 milioni, oltre ad altri 200 milioni per ulteriori lavori che mettessero la nave in grado di affrontare il trasferimento in Francia a rimorchio.

Il 4 maggio 1979 il Ministero autorizzava da vendita all'estero per il prezzo suindicato in favore della *Union nationale de caisses d'épargne* di Parigi, dopo quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione e dopo avere accertato che le varie iniziative promosse da alcuni veneziani e dal comune di Venezia, intese all'acquisto, non potevano conseguire il risultato auspicato.

Infatti una pubblica sottoscrizione promossa a Venezia per la raccolta di fondi da destinare a detto scopo aveva raggiunto in quattro mesi l'ammontare di un centinaio di milioni, con l'alea che la somma si riducesse al momento dell'effettivo versamento del denaro. Pertanto, considerato che non sussistevano prospettive di impiego della nave in Italia e ritenuta non più procrastinabile una situazione divenuta onerosa per l'azienda a partecipazione statale proprietaria della nave, che provvedeva alla manutenzione del natante, il Ministero ha accordato l'autorizzazione alla vendita della nave all'estero.

Il Ministro della marina mercantile:
SIGNORELLO.

PARLATO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.*
— Per conoscere:

quale sia la natura delle discussioni e dei contrasti che hanno ritardato il completamento della pur meritoria opera di restauro di Castel Sant'Elmo in Napoli e quale sia l'epoca in cui prevedibilmente tali opere saranno del tutto ultimate;

se risponda al vero che, come ha riferito sul *Roma* il noto studioso Raffaello Causa, manchi del tutto, soprattutto per responsabilità precisa della amministrazione comunale di Napoli, un qualunque programma di organica ed adeguata valorizzazione ed utilizzazione del notevole patrimonio storico e culturale offerto dal fortilizio che, invece, potrebbe costituire un punto di riferimento di essenziale valore rispetto alle esigenze sia del quartiere Vomero che, per la sua importanza e vastità, dell'intera città;

quali iniziative si intendano promuovere onde il Castello, una volta completamente restaurato, venga largamente utilizzato anche in vista della carenza di opere e strutture pubbliche nella città di Napoli. (4-02124)

RISPOSTA. — Nel quadro degli interventi predisposti dal provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, di concerto con la sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, con l'approvazione del Ministero dei beni culturali, venne previsto il consolidamento statico e restauro architettonico del complesso demaniale denominato Castel Sant'Elmo.

In sostanza vennero previste opere tali che dessero non solo una sistemazione statica alle strutture già esistenti, bensì anche un meritato decoro alla parte estetica del castello con la rifazione parziale delle facciate esterne delle zone con paramento fortemente erose, usando le stesse pietre che ne componevano il paramento esterno, previo ribaltamento della faccia vista, ed, in mancanza, utilizzando pietre di tufo ricavate dagli scavi che vanno ad inserirsi nel castello stesso.

Venne, altresì, prevista la sistemazione di tutto il fossato perimetrale al castello per trasformarlo in un'isola di verde, di vialetti pedonali, di giochi all'aperto, e financo di un teatrino ad anfiteatro.

Infine venne prevista la realizzazione di una sala conferenze, della capienza di circa 1.200 posti, al di sotto della piazza d'armi e degli edifici che su di essa sorgono, sfruttando in parte delle cavità prodotte dalle numerose bombe che, nell'ultimo evento bellico, colpirono Castel Sant'Elmo e che successivamente erano state riempite con materiale di rifiuto, in parte porzioni di una antica cisterna anche essa andata distrutta a seguito dell'evento bellico suaccennato ed in parte sbandando il masso tufaceo su cui poggiavano le fondamenta dei succitati edifici previe opere definitive su cui si scaricassero le fondamenta stesse.

I lavori relativi al complesso vennero espletati nell'ottobre 1976 ed effettivamente iniziati dopo una campagna di sondaggi-rilievi topografici e geognostici durata 6 mesi, mancando una documentazione grafica dalla quale si potessero desumere le posizioni planimetriche e le quote altimetriche degli innumerevoli cunicoli e camminamenti sotterranei di cui dispone il castello.

I lavori vengono condotti dal provveditorato alle opere pubbliche per la Campania con la piena e continua collaborazione della sovrintendenza ai beni culturali di Napoli.

In relazione alle discussioni e contrasti che avrebbero ritardato il compimento dell'opera si assicura che esse hanno avuto solamente un carattere di pura polemica che non ha per nulla nociuto all'andamento dei lavori che si prevede possano essere ultimati entro l'anno '80 o al massimo nei primi mesi del 1981.

Se vi è un lieve ritardo sul previsto termine di compimento dell'opera esso è dovuto esclusivamente alla complessità dell'intervento di natura statica ed alla delicatezza che richiede il lavoro di restauro delle strutture in gran parte notevolmente erose e fatiscenti.

Per quanto riguarda, invece, la futura destinazione ed utilizzazione dell'intero complesso, una volta risanato e ristrutturato, si sono avute numerose riunioni informali nelle quali oltre a riconoscere al complesso una utilizzazione pubblica, intesa come utilizzazione da parte del pubblico delle aree sistemate a verde e delle attrezzature sportive ed artistiche del fosso, si è dell'avviso che il complesso debba vivere di vita propria non già come un freddo monumento oggetto di visite periodiche, bensì come struttura pubblica funzionale vera e propria.

Il Ministro dei lavori pubblici: COMPAGNA.

PARLATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia informato dei precisi termini della vertenza in atto da anni tra gli inquilini degli stabili di via B. Martirano in Napoli ed il Ministero del tesoro, Direzione generale degli istituti di previdenza, e che riguarda:

a) le condizioni generali, assolutamente precarie, degli immobili;

b) gli aspetti igienico-sanitari, anch'essi oggetto di ripetute doglianze;

c) il servizio di portierato, ripristinato solo da qualche tempo, nonostante il relativo onere sia stato sempre addebitato e da molti inquilini anche corrisposto;

d) il continuo addebito di « spese per servizi comuni », privo di qualsiasi precisa documentazione che consenta riscontri contabili ed attinente in taluni casi ad importi non dovuti in quanto le relative spese non sono state effettuate o comunque non dovuti per carenza di titolo;

e) la assoluta inefficienza degli impianti di riscaldamento degli immobili, carenti nelle apparecchiature, nella gestione e nella stessa effettività della prestazione, nonostante si paghino somme del tutto spropositate, e via via crescenti, sebbene i periodi di effettivo funzionamento degli impianti (che per altro non forniscono mai adeguati livelli termici ai piani superiori)

si vadano ogni anno restringendo fino a non raggiungere più di qualche settimana, complessivamente;

f) tutte le altre contestazioni e richieste che da parte del Ministero non sono state mai degnate nemmeno del benché minimo riscontro.

Avuto riguardo a quanto sopra esposto, l'interrogante chiede se il Ministro ritenga di dover promuovere una approfondita indagine che valga ad accertare la fondatezza dei rilievi ed a far cessare le continue vessazioni alle quali sino ad ora gli inquilini degli stabili di via B. Martirano sono stati sottoposti, ripristinando la immediata funzionalità dei servizi e delle forniture dovute e fornendo altresì idonea documentazione a riprova della loro entità e legittimità. (4-02347)

RISPOSTA. — La gestione amministrativa e la vigilanza tecnica del complesso immobiliare sito in Napoli, via B. Martirano, di proprietà della CPDEL, è affidata rispettivamente, all'intendenza di finanza ed all'ufficio tecnico erariale di Napoli.

Ciò posto, si precisa che nel marzo 1980 funzionari della suindicata direzione generale unitamente ai tecnici del locale ufficio tecnico erariale hanno effettuato un sopralluogo agli immobili in parola nel corso del quale hanno rilevato la necessità di procedere a lavori di manutenzione volti, tra l'altro, ad eliminare infiltrazioni dalle facciate, alla sistemazione dei finestrini delle scale e delle cassette postali ed a migliorare l'impianto di riscaldamento. A tal fine è stato concordato con l'ufficio tecnico erariale di Napoli di predisporre perizie di spesa, mentre, per quanto attiene ai lavori da effettuarsi per rendere più efficiente lo impianto di riscaldamento, è stato convenuto di acquisire dalla società Jacorossi un preventivo di spesa che, qualora approvato, consentirà di poter eseguire i lavori in breve tempo.

Circa gli inconvenienti verificatisi in precedenza presso gli stabili in discorso, va ricordato che tutti i lavori proposti dagli uffici locali sono stati sempre auto-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

rizzati. Fra quelli di epoca recente se ne indicano qui di seguito i più rilevanti:

sostituzione di ornie rotte per lo importo di lire 2.598 mila con verbale di somma urgente del 6 dicembre 1977;

sostituzione delle porte di accesso ai locali scantinati per complessive lire 3.625.200 con verbali di somma urgente del 2 dicembre 1978 e 19 novembre 1979;

riparazione marciapiedi e piazzale interno per lire 2.964 mila con verbale di somma urgente del 12 marzo 1979;

rifacimento cancelli e recinzione per lire 23.780.115 con contratto del 12 gennaio 1980;

rifacimento delle cabine ascensori per lire 5.200 mila con contratto del 1° agosto 1978 ed altri lavori sugli ascensori nell'anno 1978 per complessive lire 4.166.400;

riparazioni varie negli anni 1978-79 sull'impianto elettrico per complessive lire 2.043.560;

riparazioni delle colonne fecali negli anni 1978-79 per complessive lire 1.116.060;

altri lavori vari e forniture negli anni 1978-79 per complessive lire 4.973.685.

In merito poi alle lamentele relative al servizio di portierato, si precisa quanto segue:

in data 28 agosto 1976 è stato disposto il licenziamento in tronco del portiere signor Gerardo Molinari per gravi inadempienze contrattuali; solo in data 11 luglio 1977 il signor Molinari, a seguito anche di iniziative intraprese in sede giudiziaria, assunte dalla direzione generale degli istituti di previdenza, ha riconsegnato l'alloggio di servizio, e, pertanto, solo dopo tale data è stato possibile assumere un nuovo portiere. Dal 28 agosto 1976 e fino al momento dell'assunzione di quest'ultimo (21 gennaio 1978) è stato incaricato del servizio di portierato un altro portiere che prestava servizio nel medesimo complesso immobiliare;

a decorrere dal 30 maggio 1977, il portiere Salvatore D'Ambrosio è stato licenziato per raggiunti limiti di età e, nonostante si siano iniziate le procedure di

sfratto, non è stato ancora restituito dal predetto l'alloggio di servizio, l'intendenza di finanza di Napoli non ha potuto procedere all'assunzione di un nuovo portiere. Anche in questo caso, però, è stato assicurato il servizio di portierato mediante l'affidamento dell'incarico ad altro portiere dipendente che presta la sua opera nel medesimo complesso. Non appena sarà lasciato libero l'alloggio di servizio, non si mancherà di provvedere in merito;

per il periodo di tempo in cui il servizio anzidetto è stato svolto da incaricati provvisori, a questi è stato corrisposto il 50 per cento della paga che veniva data ai portieri titolari licenziati e di ciò si è tenuto conto nelle somme addebitate per i servizi comuni ai singoli locatari.

Per quanto riguarda, poi, l'addebito per le spese per i servizi comuni (acqua, illuminazione parti comuni, manutenzione ascensori, portierato), si fa presente che la direzione generale degli istituti di previdenza, a partire dall'anno 1973 — essendosi rivelate le quote forfettariamente fino ad allora richieste assolutamente inadeguate — ha chiesto ai locatari il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Devesi aggiungere che, per l'anno 1973, la ripartizione delle spese in parola è avvenuta, per ragioni di ordine tecnico-contabile, in via provvisoria e che nel 1974, essendo stato determinato in via definitiva, anche per l'anno 1973, l'importo delle spese comuni per ogni stabile (riportato fra i vari inquilini in relazione al rapporto millesimale), nella quota di dette spese è stata inglobata la differenza, a debito o a credito, per l'anno precedente.

Dal 1975 in poi le spese in questione sono state determinate, stabile per stabile, in via previsionale e salvo conguaglio, tenendo conto sia di quelle realmente sostenute nell'anno precedente, sia dei prevedibili aumenti dei costi dei servizi relativi.

Si evidenzia, comunque, che tali spese sin dal 1975, in applicazione del deliberato 29 ottobre 1974 del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, vengono poste a carico dei locatari soltanto in parte e cioè, nella misura del

50 per cento quelle relative al servizio di portierato e nella misura dell'80 per cento le altre spese comuni sopra specificate, in base sempre ai valori millesimali attribuiti alle singole unità immobiliari.

Circa, infine, la spesa per il servizio di riscaldamento, si precisa che la stessa viene addebitata, in via previsionale e salvo conguaglio, in dodici quote mensili, a decorrere dal gennaio successivo all'inizio della stagione di riscaldamento interessata, sulla base del consuntivo della stagione precedente e dei valori millesimali determinati dall'ufficio tecnico erariale al momento dell'acquisto dell'immobile.

È da aggiungere che tutte le scritture contabili poste in essere sono soggette ai prescritti controlli ad opera della ragioneria centrale e dell'apposito ufficio di riscontro della Corte dei conti e che dopo tali controlli di legge le scritture stesse sono messe a disposizione dei locatari, perché ne prendano visione.

Il Sottosegretario: TAMBRONI ARMAROLI.

PARLATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:

se risponda al vero che l'Italia sia debitrice inadempiente, per l'ammontare di 745 mila dollari relativi all'impegno che pure aveva assunto, insieme agli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo, relativamente al programma di disinquinamento dell'UNEP (il piano dell'ONU per l'ambiente) e che, anche a ragione di tali inadempienze, l'intero programma rischia di saltare, vanificando gli sforzi sin qui compiuti;

quali siano i motivi di tale inadempienza e della posposizione di tale impegno di spesa alle numerosissime altre spese deliberate e svolte dall'Italia, pur esse riguardando problemi di ben minore entità;

quali immediate iniziative si intendano assumere onde l'Italia faccia pienamente fronte al doveroso suo impegno nel delicatissimo settore del programma di difesa ambientale del Mediterraneo.

(4-02811)

RISPOSTA. — Al finanziamento del piano d'azione del mare Mediterraneo, in esecuzione della convenzione per la salvaguardia dello stesso dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con la legge 25 gennaio 1979, n. 30, potrà provvedersi con l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge che autorizza la spesa del controvalore in lire italiane di dollari 744.610, a titolo di contributo del Governo italiano per il biennio 1979-1980.

Al momento attuale il suddetto disegno di legge è stato approvato in sede deliberante dalla Commissione affari esteri del Senato e trasmesso alla Camera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: GUNNELLA.

PARLATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:

quali iniziative intenda assumere in ordine alla paralisi della giustizia amministrativa in Italia, documentata dalle sconcertanti cifre fornite dal Presidente del Consiglio di Stato, Levi Sandri, e secondo le quali al 31 dicembre 1979 le sentenze rese nell'anno dai TAR erano solo 15.176 contro 122.641 ricorsi pendenti, con punte paurose in talune regioni come la Campania dove, a fronte di 14.112 ricorsi pendenti erano state emesse nel 1979 solo 693 sentenze, mentre poi al Consiglio di Stato giacevano — sempre al 31 dicembre 1979 — oltre 16.000 ricorsi a fronte di 3.120 sentenze emesse;

come in particolare si intenda rispondere alla progressivamente crescente domanda di giustizia amministrativa che — stante il fatto che il numero dei ricorsi annualmente prodotti è sempre maggiore di quelli che vengono definiti, che esistono paurose carenze di personale sia nella magistratura amministrativa, sia negli uffici di segreteria, che le norme procedurali sono del tutto inadeguate — è prevedibile comporterà la conseguenza, inversamente proporzionale alla sua motivazione, dell'allungamento, via via sempre più ampio, dei tempi dei giudicati, perpetran-

do quindi la cristallizzazione di ingiustizie, proprio contro le quali invece erano stati prodotti i ricorsi. (4-03431)

RISPOSTA. — Le gravi carenze verificatesi nel settore della giustizia amministrativa, denunciate dall'interrogante, sono soprattutto dovute all'ancora esiguo numero di magistrati in servizio. Infatti, dei 220 magistrati previsti in ruolo dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali, attualmente ne prestano servizio solo 152. Ciò, nonostante l'espletamento di due concorsi speciali per titoli e per titoli e colloquio e di ben sei concorsi normali per titoli ed esami.

Appare, pertanto evidente che, a fronte di un numero sempre crescente di ricorsi amministrativi, riesce sempre più difficile non solo eliminare l'arretrato, ma anche decidere tutti i ricorsi prodotti durante l'anno. Si pensi che durante lo scorso 1979 ne sono pervenuti ben 36.330.

Per ovviare a tali carenze, la Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica ha licenziato e l'Assemblea ha approvato nella seduta del 21 maggio '80 un testo unificato sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, ricavato da vari disegni di legge d'iniziativa parlamentare e dall'accoglimento di alcuni emendamenti governativi.

Tale disegno di legge prevede in particolare per il personale di magistratura:

2) di abbreviare sensibilmente la carriera dei magistrati dei TAR in modo da consentire una più ampia e qualificata partecipazione di candidati ai relativi concorsi per esami;

2) di aumentare l'organico dei magistrati dei TAR sino a raggiungere il numero di 310 unità;

3) di destinare i magistrati in servizio presso un TAR ad esercitare temporaneamente le proprie funzioni anche presso un tribunale limitrofo, allorché questo non possa funzionare per mancanza

del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante;

4) di accelerare le procedure mediante alcune semplificazioni in materia di sottoscrizione e pubblicazione delle sentenze.

Anche per quanto riguarda il personale di segreteria ed ausiliario, il suddetto disegno di legge prevede un organico di ben 905 unità, sufficiente, si ritiene, a far fronte ai sempre più gravosi compiti che investono gli organi di giustizia amministrativa. Prevede, altresì, la possibilità, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge, di assumere temporaneamente personale da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia, settore questo ove si sono rilevate le maggiori carenze.

Si ritiene che il nuovo assetto organizzativo della giustizia amministrativa, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e la riforma del processo amministrativo, per il quale è stato presentato apposito disegno di legge, dovrebbero avviare i problemi in esame ad una positiva e soddisfacente soluzione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: CONTE.

PERNICE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso:

che in data 6 febbraio 1980, con *telex* 311/252 è stata disposta la soppressione della linea marittima Mazara del Vallo-Pantelleria-Mazara del Vallo, designata D/5 *bis* e gestita dalla Società SIREMAR;

che tale linea, istituita circa quattro anni fa a seguito delle pressanti richieste delle popolazioni locali, si è rivelata di particolare interesse stante la notevole riduzione dei tempi occorrenti per raggiungere Pantelleria ed ha permesso di migliorare sensibilmente i collegamenti dell'isola minore con la Sicilia, particolarmente precari soprattutto nella stagione turistica;

che tale decisione, presa senza una preventiva consultazione con le autorità locali, ha provocato vivo malcontento nel-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

la popolazione, consapevole che tale soppressione provocherà danni notevoli al turismo e allo sviluppo socio-economico della zona;

che la soppressione della linea ha già provocato la disoccupazione degli operatori portuali (piloti, scaricatori, eccetera) che operavano nello scalo di imbarco di detta linea —

se non ritiene opportuno ripristinare la linea D/5 *bis* Mazara del Vallo-Pantelleria-Mazara del Vallo, al fine di garantire, assieme al miglioramento dei collegamenti marittimi con le isole minori, le esigenze turistiche ed economiche connesse con l'esercizio di tale linea. (4-02537)

RISPOSTA. — Dal 1° gennaio 1976, i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale relativi alle isole minori della Sicilia furono assunti, ai sensi della legge 19 maggio 1975, n. 169, dalla società SIREMAR a carattere regionale.

In quella circostanza, per quanto concerne il settore di Pantelleria, tenuto conto che gli interessi dell'isola gravitano su Trapani, venne mantenuto il tradizionale collegamento Trapani-Pantelleria e ritorno, con frequenza pentasettimanale in inverno, esasettimanale nella stagione intermedia e giornaliera in estate.

Poiché i collegamenti attuati si dimostrarono insufficienti a soddisfare le esigenze di trasporto di quell'isola, al punto da suscitare lo stato di agitazione degli autotrasportatori di Pantelleria, si recepì allora l'esigenza di un loro potenziamento. Venne così disposta, con decorrenza 22 gennaio 1977, l'effettuazione di due corse settimanali Mazara-Pantelleria a carattere straordinario, poi elevate a tre.

Malgrado detto potenziamento, sul settore di Pantelleria, in pieno sviluppo commerciale ed edilizio, continuavano a verificarsi intasamenti di automezzi, il cui smaltimento rendeva necessaria l'esecuzione di viaggi straordinari, con il sovvertimento di tutto il sistema di linee che fa capo a Pantelleria ed alle isole Egadi, nonché il mantenimento stagionale di un mototrapietto noleggiato.

Il problema, ora, è stato risolto. Infatti, con provvedimento in data 6 febbraio 1980 è stata disposta l'assegnazione alla linea Trapani-Pantelleria del mototrapietto di nuova costruzione *Pietro Novelli* avente una stazza di 1.580 tonnellate e dotato di un ampio *garage* che per la sua capacità (265 metri lineari più 105 metri lineari di *extradecks*, ossia rampe abbattibili dove possono trovare allocazione autovetture) è in grado di trasportare 12 automezzi pesanti oppure 120 auto di media cilindrata. Con l'impiego del *Novelli* sul settore sono ampiamente soddisfatte le esigenze di trasporto con quell'isola e, quindi, sono venute meno quelle necessità straordinarie che a suo tempo resero indispensabili i predetti collegamenti aggiuntivi.

Pertanto, anche d'intesa col comune di Pantelleria in favore del quale erano stati istituiti, i tre collegamenti settimanali Mazara-Pantelleria sono stati soppressi.

Il Ministro: SIGNORELLO.

QUIETI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere —

premessi che il porto di Pescara è un porto-canale il cui fiume omonimo ha un notevole apporto di detriti e di materiale vario anche in relazione al particolare regime fluviale ed alla sorgente del medesimo;

considerato che il porto stesso è soggetto a frequenti e notevoli interrimenti e che in esso si determinano improvvise barre di sabbia all'imboccatura e nel canale di accesso allo specchio d'acqua interno che si rivelano molto pericolose per la sicurezza della navigazione e per il traffico mercantile, peschereccio e turistico;

considerato altresì che da diverse settimane l'apposita draga non opera —

quali concreti provvedimenti risolutivi i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile intendano adottare per rendere costantemente agibile il porto-canale.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

Per conoscere inoltre se i suddetti Ministeri non ritengano urgente dislocare, nell'anzidetto porto, una draga o altro mezzo effossorio in grado di operare anche a monte dei ponti esistenti poiché il citato fenomeno si è verificato ed accentuato proprio a monte dei medesimi con grave pregiudizio per il regime del fiume, la navigazione e l'ormeggio dei numerosissimi natanti. (4-02620)

RISPOSTA. — La draga *Istria* adibita ai lavori di escavazione del citato porto-canale, sottoposta a riclassifica da parte del RINA nel porto di Ortona, è rientrata ed ha ripreso i lavori all'interno del detto porto-canale fin dal 13 marzo 1980.

Il Ministro dei lavori pubblici:
COMPAGNA.

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come mai nessuna decisione, né di accoglimento né di rigetto, sia stata comunicata all'interessato in merito al ricorso amministrativo presentato in data 4 novembre 1977 dal signor Scuderi Paolo, nato il 16 ottobre 1915 in Fiumefreddo di Sicilia e residente in Mascali, via Canonico Bartolotta n. 3, avverso la determinazione negativa emessa dalla Direzione Generale per le pensioni di guerra in data 18 giugno 1977 con n. 2602318, sebbene così lungo tempo sia trascorso dalla presentazione del suddetto ricorso.

(4-03100)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 18 giugno 1977 n. 2602318 al signor Paolo Scuderi è stato negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità otite media catarrale cronica bilaterale e diabete mellito e per assenza di esiti delle allegate affezioni deperimento organico, epilessia, turbe neuropatiche, e calcolosi renale.

Avverso il surriferito provvedimento di diniego, il predetto ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico assunto a protocollo con il n. 49178/RI-GE.

In conseguenza, sono stati avviati i relativi adempimenti e, tra l'altro, in data 8 maggio 1980 è stato chiesto al signor Scuderi, per il tramite del comune di Mascali, di fornire, a sostegno di quanto affermato nel suo ricorso, ogni utile precisazione nonché di presentare tutta la documentazione che, a suo giudizio, possa avere rilevanza ai fini della definizione del gravame.

Si assicura l'interrogante che appena saranno acquisiti i nuovi elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario: TAMBRONI
ARMAROLI.

RAVAGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni che ostano l'ampliamento di depositi doganali privati nel porto di Ravenna.

Per sapere inoltre:

1) se risponde al vero la notizia che sia in atto un'azione politica condotta da ambienti interni al Ministero tendente a spostare volumi di traffici dal porto di Ravenna verso altri porti;

2) se risponda al vero che nel quadro di tale azione vi sia una precisa indicazione del Ministero atta ad impedire il potenziamento delle strutture portuali ravennati;

3) se non ritenga infine di intervenire direttamente per garantire l'accoglimento da parte della direzione generale delle dogane delle richieste di ampliamento di depositi doganali già presentate, nell'interesse dell'economia emiliano-romagnola e nazionale. (4-02863)

RISPOSTA. — L'articolo 149 del vigente *Testo unico* delle leggi doganali stabilisce che le merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto diretta custodia della dogana ovvero in locali di proprietà privata gestiti in base ad autorizzazione dell'autorità doganale nonché nei magazzini generali... eccetera.

I depositi doganali, pertanto, sono aree, coperte o scoperte, che posseggono tutti i requisiti previsti dall'articolo 216 del regolamento doganale (accesso sulla pubblica via, pareti in muratura, finestre con inferriate, eccetera) la cui esistenza viene accertata dall'organo doganale prima di rilasciare le relative autorizzazioni.

In tali locali possono essere ammesse a deposito, a seguito di apposita richiesta sotto forma di dichiarazione scritta da parte del concessionario, merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione salvo restrizioni che possono essere stabilite dal ministro per le finanze e che siano giustificate da motivi di moralità, sicurezza e tutela della salute pubblica, ordine pubblico, eccetera.

Nei magazzini in questione sono quindi introdotte merci allo Stato estero che non possono essere assoggettate al pagamento dei diritti, atteso che il presupposto dalla obbligazione tributaria, a' termini dell'articolo 36 del citato *Testo unico* delle leggi doganali, si verifica con la dichiarazione d'immissione in consumo entro il territorio doganale.

Ne consegue che durante la giacenza delle merci nei depositi doganali e nei magazzini generali non esiste possibilità alcuna, in base alla vigente normativa, per l'Amministrazione di riscuotere i diritti gravanti sulle merci estere, anche perché esse possono avere destinazioni doganali diverse dall'importazione definitiva (esempio temporanea importazione, transito, eccetera).

All'atto della estrazione delle merci dai depositi doganali privati e dai magazzini generali per la nazionalizzazione, il concessionario, come ogni altro importatore, è tenuto a corrispondere i relativi diritti doganali.

La permanenza della merce nei magazzini in questione, evitando il sorgere del presupposto dell'obbligazione tributaria, che — ripetesì — nasce con la destinazione al consumo della merce, di fatto si traduce in una sospensione dei diritti doganali fino ad un massimo di cinque anni, per i depositi doganali privati, e pra-

ticamente illimitata per i magazzini generali.

La contestazione di tale circostanza ha indotto l'Amministrazione ad adottare rigorosi criteri selettivi nel rilascio delle autorizzazioni alla istituzione di depositi doganali privati e di magazzini generali.

Si è ritenuto, in sostanza, di privilegiare le richieste per la istituzione di magazzini generali quando essi siano diretti a soddisfare esigenze di rilevante interesse sociale e pubblico, mentre per i depositi doganali privati si ha riguardo principalmente all'attività della ditta richiedente ed alla circostanza che le merci da introdurre in deposito siano esclusivamente di proprietà della stessa.

Ciò in quanto si ritiene di dover favorire la richiesta istituzione di depositi doganali privati da parte di società industriali che introducono in deposito merci destinate alla trasformazione e non da parte di società commerciali che introducono nei predetti depositi merci destinate ad essere immesse sul mercato alle condizioni più favorevoli.

D'altra parte tali criteri restrittivi trovano la loro giustificazione anche nel fatto che ad un crescente ricorso ai predetti istituti non corrisponde un adeguato apparato amministrativo in uomini e mezzi, tale da consentire all'Amministrazione di assumere i nuovi relativi impegni.

Queste ragioni non consentono quindi di assecondare le richieste di ampliamento di depositi doganali privati esistenti nel porto di Ravenna il cui numero tende continuamente ad espandersi.

Non esiste invece alcuna azione politica tendente a spostare i traffici dal porto di Ravenna verso altri scali marittimi nazionali. Infatti l'azione dell'Amministrazione non tende a privilegiare alcune aree geografiche a danno di altre né ad ostacolare iniziative volte al potenziamento delle strutture portuali, ma risponde unicamente alla preminente funzione della salvaguardia degli interessi erariali.

Tale interesse pubblico — che non va ovviamente sacrificato ad alcun interesse privato, sia pure meritevole di protezione — non verrebbe certamente tutelato

qualora l'Amministrazione, in presenza di richieste di ampliamento od istituzione di depositi doganali privati, non verificasse il grado di compatibilità dei nuovi impegni con l'esistente carico di lavoro degli uffici e degli adempimenti che questi debbono svolgere in tema di prevenzione e di repressione dell'evasione fiscale.

Il Ministro: REVIGLIO.

REGGIANI E CORTI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere per quali motivi non vengono pubblicate settimanalmente le cifre relative agli introiti che pervengono all'erario dalle scommesse al lotto.

Gli interroganti ritengono infatti che la pubblica opinione abbia il diritto di conoscere l'entità dei proventi in questione, con le stesse modalità con cui del resto vengono resi noti introiti derivanti dal Totocalcio, dall'Enalotto e da altre lotterie nazionali. (4-03191)

RISPOSTA. — Sarebbe assai difficile se non impossibile per l'Amministrazione aderire alla richiesta di rendere pubbliche settimanalmente le cifre relative agli introiti del lotto realizzati nell'intero territorio nazionale. I relativi dati infatti vengono acquisiti a distanza di tempo dalla estrazione a cui si riferiscono ed a conclusione dei necessari adempimenti contabili di competenza delle ragionerie provinciali dello Stato e delle intendenze di finanza. Può comunque dirsi che le somme corrisposte per vincite al lotto si aggirano, nella media annuale, intorno al 50 per cento delle riscossioni che in atto superano i nove miliardi e mezzo per settimana.

D'altra parte sembra che conoscere con precisione e tempestività tali dati non rivesta un particolare interesse per il pubblico, dal momento che i giocatori conoscono sin dall'inizio l'entità, fissata per legge, del premio che riceveranno in caso di vincita.

Diversamente si verifica per il Totocalcio, l'Enalotto ed il Totip, i cui premi

non sono predeterminati, ma vengono attribuiti con il sistema a totalizzatore.

Il fondo premi è costituito dal 38 per cento dell'intero ammontare complessivo delle poste di gioco e tale percentuale viene suddivisa settimanalmente, ai sensi dei regolamenti ufficiali dei singoli concorsi, tra i giocatori che hanno realizzato vincite. L'ammontare dei premi varia quindi in relazione sia alle riscossioni che al numero dei vincitori.

Anche per le lotterie nazionali (Agnano, Monza, Merano e Italia) il numero e l'entità dei premi non sono conosciuti preventivamente, ma vengono stabiliti a conclusione di ciascuna manifestazione, essendo la massa premi costituita dalla metà del ricavato netto della vendita dei biglietti.

Il Ministro delle finanze: REVIGLIO.

ROMITA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che il 23 dicembre 1975 l'avvocato Giovanni Bonaudi, residente in Bra, presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso un provvedimento del sindaco di Boissano, recante lo annullamento della licenza edilizia n. 750 rilasciata al ricorrente il 12 febbraio 1975;

che il Ministero dei lavori pubblici, competente per materia, il 4 febbraio 1976 chiedeva al comune di Boissano le deduzioni sull'oggetto del ricorso;

che, a tutt'oggi, il comune interessato non ha trasmesso gli atti richiesti;

che per questo motivo è rimasta ferma l'istruzione del ricorso medesimo presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici;

che identico comportamento il comune di Boissano ha tenuto in relazione ad altri analoghi ricorsi —

quali provvedimenti concreti intendano adottare per impedire un ulteriore insabbiamento del ricorso, determinato esclusivamente da una palese negligenza dell'amministrazione comunale di Boissano.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

L'interrogante ritiene infatti che il ricorso straordinario al Capo dello Stato, peculiare strumento di giustizia amministrativa, non possa essere vanificato nella sostanza dal silenzio di un soggetto della pubblica amministrazione che, avendo deliberato prima il rilascio e poi l'annullamento di una licenza edilizia, dovrebbe avere l'obbligo di non sottrarre alla valutazione degli organi investiti della decisione del ricorso gli elementi necessari a stabilire la legittimità o meno del provvedimento lesivo degli interessi legittimi o dei diritti soggettivi del ricorrente.

(4-02695)

RISPOSTA. — Con tre distinti ricorsi straordinari al Capo dello Stato il signor Giovanni Bonandi, il signor Bruno Ellena e il signor Giovanni Bertolone hanno impugnato un unico provvedimento in data 2 settembre 1975, con il quale il comune di Boissano aveva annullato tre distinte licenze edilizie rilasciate ai ricorrenti in data 12 febbraio 1975.

Questo Ministero, esperita l'istruttoria di rito ed acquisite le deduzioni del comune di Boissano, qui trasmesse in data 28 aprile 1976, ha riferito al Consiglio di Stato sui tre ricorsi con unica relazione del 24 novembre 1978.

Per un mero errore materiale il ricorso Bonandi non è stato trasmesso unitamente agli atti allegati a detta relazione ed è rimasto giacente presso questo Ministero, mentre le controdeduzioni comunali sono state trasmesse al Consiglio di Stato.

Pertanto il protrarsi dell'istruttoria di che trattasi non può essere attribuita a fatto dell'amministrazione comunale.

Si è provveduto, comunque, ad integrare la documentazione inoltrata al Consiglio di Stato, del quale si è in attesa di ricevere il prescritto parere.

Il Ministro dei lavori pubblici:
COMPAGNA.

RUBINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della domanda di pensione di guerra prodotta dal

signor Cosmo Scozzari da Palermo, nato il 10 luglio 1908.

Il signor Scozzari, a seguito del rigetto della sua istanza ordinaria, ha presentato ricorso (n. 782286) alle Sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra della Corte dei conti.

L'interessato ha ricevuto comunicazione che il relativo fascicolo (pos. n. 40107 RR.) è stato trasmesso dalla Corte dei conti al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - in data 18 agosto 1972, con elenco 5474 per il preventivo riesame amministrativo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e da allora non ha avuto più alcuna notizia. (4-03120)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale n. 2222486, al signor Cosmo Scozzari venne negato diritto a trattamento pensionistico per non constatazione, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, delle infermità bronchite cronica e lievi esiti di deperimento organico.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti, in ordine al ricorso giurisdizionale n. 782286 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego, si è proceduto, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Scozzari.

In tale sede, però, non sono emersi elementi che consentano di ricollegare dette infermità con il servizio militare prestato dall'interessato durante la guerra 1940-45 e ciò anche in conformità del parere espresso, in proposito, dalla commissione medica superiore nella seduta del 15 settembre 1979.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1682447/D concernenti il signor Scozzari, sono stati restituiti, con elenco del 23 gennaio 1980, n. 10183 alla suddetta magistratura, alla quale resta

affidata la definizione del gravame di cui sopra è cenno.

Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessato.

Il Sottosegretario: TAMBRONI
ARMAROLI.

SANTAGATI, PAZZAGLIA E VALENSI-SE. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere in base a quali criteri siano state abilitate in tema di importazioni, tramite ferrovia, determinate dogane e per appurare le ragioni per le quali sia stata prescelta nel sud solo quella di Napoli, sicché per gli operatori economici di tutte le regioni meridionali lo sdoganamento può aver luogo solo ad enormi distanze dalla propria sede di ufficio, con grave disagio materiale e temporale, a meno che non si faccia ricorso al trasporto aereo con costi triplicati, ed infine per sapere se non ritengano di eliminare una siffatta e ingiustificata sperequazione, che si risolve in una ennesima beffa a danno del Mezzogiorno d'Italia, disponendo l'immediata abilitazione alle operazioni doganali nelle principali città meridionali e per quanto riguarda la Sicilia per lo meno nelle città di Catania e di Palermo. (4-02919)

RISPOSTA. — La questione cui gli interroganti si riferiscono si collega ai provvedimenti adottati con i decreti ministeriali 5 gennaio 1978, 21 gennaio 1978 e 12 marzo 1978 che hanno stabilito gli uffici doganali presso i quali possono, esclusivamente, essere effettuate le operazioni di importazione di alcuni prodotti dell'industria tessile e siderurgica.

Alla base dei citati provvedimenti è la constatazione che le regole del commercio internazionale risultano oggi turbate dall'atteggiamento di alcuni paesi che, pur di collocare la propria produzione sul mercato non esitano a ricorrere, più o meno palesemente, a pratiche di *dumping* ovvero a concessioni di premi o sovvenzioni alle esportazioni.

Per contrastare tali fenomeni è sorta l'esigenza, avvertita in sede comunitaria, di sottoporre a particolare sorveglianza le importazioni di alcuni prodotti tessili e della siderurgia.

La necessità di soddisfare tale esigenza ha imposto di concentrare solo presso alcune dogane le operazioni di importazione dei prodotti in questione. Né sembra che in atto sussistano condizioni che consentano di prendere in esame la possibilità di ampliare il numero di tali uffici doganali.

Il Ministro delle finanze:
REVIGLIO.

SANTI. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere quali controlli di carattere fiscale ritenga opportuno espletare sulla conduzione dei campeggi di fronte alla richiesta da parte dei loro gestori di elevarne le tariffe e di fronte alle risultanze di uno studio promosso dall'« Associazione campeggiatori democratici » del Lazio, dal quale risulta che la gestione di campeggi consente un cospicuo reddito tale da non giustificare un aumento delle tariffe se non contenute nei limiti della svalutazione monetaria intervenuta. Stante la composizione eminentemente popolare dei fruitori dei servizi di campeggio, ogni elevazione arbitraria della tariffe non potrebbe che risultare una ulteriore oggettiva limitazione alle possibilità di godere il diritto alle ferie sancito dalla Costituzione. (4-02478)

RISPOSTA. — Si assicura che da parte della guardia di finanza e degli uffici dell'Amministrazione finanziaria non si trascura l'azione di verifica e di accertamento fiscale nei confronti dei soggetti a cui l'interrogante si riferisce e che, si precisa, rientrano tra i destinatari dell'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale.

Si ha motivo di ritenere che l'istituzione di tale adempimento consentirà anche nei loro confronti un efficace ed incisivo controllo delle entrate sia agli effetti dell'IVA che delle imposte sui redditi.

Infatti il rilascio della ricevuta fiscale si appalesa uno strumento di controllo di grande sicurezza, destinato ad assumere a tale effetto un crescente rilievo tanto più quanto, con il trascorrere del tempo, sarà assimilato dalla mentalità della massa dei cittadini utenti delle prestazioni.

Si inciderà in tal modo sul costume fiscale realizzando una indiretta ma sempre più intensa cooperazione tra i cittadini e l'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze:
REVIGLIO.

SERVADEI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se è vero che l'importazione in Italia di una serie di prodotti tessili sottoposti al regime dell'autorizzazione automatica, verrebbe in effetti consentita solo su parere favorevole di un comitato interprofessionale al quale la pubblica amministrazione comunicerebbe di volta in volta le caratteristiche tecniche della merce da importare. Tale comitato eserciterebbe, in pratica, funzioni proprie della pubblica amministrazione, ponendosi così in essere un regime di scambi non conforme né alle leggi nazionali, né ai regolamenti comunitari, né agli accordi di autolimitazione stipulati dalla CEE con i paesi fornitori.

Secondo quanto riferito dagli operatori interessati, la formalità del comitato interprofessionale, oltre ad allungare enormemente i tempi delle operazioni (si parla di 30-35 giorni contro i 5 giorni al massimo richiesti dall'autorizzazione automatica), avrebbe effetti d'una vera e propria restrizione quantitativa volta a scoraggiare le importazioni del prodotto estero. Non senza ragione alcuni paesi in via di sviluppo (come Pakistan, Hong Kong, Corea del Sud, ecc.), avrebbero già protestato presso la Commissione della CEE contro il comportamento italiano, mentre gli USA, a loro volta, avrebbero ventilato la possibilità di misure di ritorsione a danno dei prodotti italiani esportati.

L'interrogante è pienamente d'accordo sulla necessità di tutelare la produzione tessile nazionale dai fenomeni di abuso e frode doganale, ricorrendo, se del caso, sia alle norme repressive nazionali che alle procedure di difesa concordate in sede internazionale. Ma appare assurdo che tale difesa venga affidata a meccanismi illeciti o arbitrari che, oltre a ledere legittime aspettative economiche, rischiano di pregiudicare gli interessi della nostra esportazione che fa affidamento su un regime di scambi aperto e liberale.

L'interrogante auspica pertanto che l'attuale sistema di sorveglianza delle importazioni tessili venga prontamente riveduto, al fine di eliminare gli aspetti illegittimi o irrituali che hanno motivato le rimostranze dei paesi terzi e indotto la Commissione della CEE a instaurare nei nostri confronti la procedura d'infrazione prevista dall'articolo 169 del Trattato di Roma. (4-02736)

RISPOSTA. — Effettivamente con decreto ministeriale 25 ottobre 1977, emanato di concerto con l'Amministrazione finanziaria e successivamente modificato con decreto 5 luglio 1978, è stata istituita una sorveglianza particolare all'importazione di taluni prodotti tessili, allo scopo di tenere sotto controllo i prezzi e le quantità importate.

I citati decreti hanno previsto un sistema di controllo articolato su una procedura alquanto complessa; nei casi previsti — infatti — gli importatori, per ottenere la licenza di importazione, debbono presentare al Ministero una scheda (attestazione) contenente alcuni dati tecnici relativi all'operazione per la quale chiedono l'importazione.

Il sistema in questione costituisce un valido strumento conoscitivo delle importazioni di alcuni prodotti tessili particolarmente sensibili e ciò in una fase particolarmente delicata per il settore in relazione alla conclusione degli accordi di autolimitazione tra la CEE ed alcuni paesi esportatori.

Attualmente, ferma restando la necessità di mantenere per detti prodotti una sorveglianza particolare, è peraltro allo studio la possibilità di rivedere alcuni aspetti del sistema in parola. Ciò in quanto la commissione della CEE, su sollecitazione dei paesi interessati, ha chiesto recentemente al nostro paese di modificare il regime in vigore, per renderlo più conforme alle regole comunitarie.

In proposito, con decreto ministeriale in corso di pubblicazione, si è intanto provveduto a revocare la sorveglianza in questione per le merci originarie da paesi terzi e immesse in libera pratica nella CEE ed è stato inoltre aumentato a 5 milioni il limite di valore per l'obbligo dell'attestazione tecnica.

A seguito di una serie di riunioni interministeriali organizzate dallo scrivente, è stato altresì messo a punto uno schema di decreto ministeriale (di concerto con il Ministero delle finanze) per modificare l'attuale regime nel senso auspicato dalle istituzioni comunitarie.

Il Ministro del commercio con l'estero: MANCA.

SPINI E LABRIOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se è vero che nella scuola media di Venturina (Provincia di Livorno) alla fine del primo trimestre mancano ancora molti professori e decine di ore di lezione;

quali provvedimenti codesto Ministero ha intrapreso per ovviare a tale insostenibile situazione, venendo incontro alle legittime proteste delle famiglie. (4-02019)

RISPOSTA. — Da indagini esperite presso il provveditorato degli studi di Livorno, la scuola media di Venturina, funzionante con 9 corsi, 2 prime classi e 1 terza classe collaterale, presentava, all'inizio dell'anno scolastico, la seguente situazione per quanto concerne il personale docente:

Cattedre vacanti:

- n. 1 Lettere, a Venturina;
- n. 2 Lettere, a Campiglia Marittima;

n. 1 Catt. or. di educazione musicale, tra Venturina e Campiglia marittima.

Spezzoni di ore:

- 1) 11 ore di lettere più 26 di lettere - studio sussidiario a Venturina;
- 2) 24 ore di scienze matematiche - studio sussidiario a Venturina più 4 ore presso studio sussidiario a Campiglia Marittima;
- 3) 12 ore di francese - studio sussidiario a Venturina più 4 ore francese - studio sussidiario a Campiglia Marittima.

La situazione iniziale, come si può notare dall'elenco predetto, era simile a quella della maggioranza delle altre scuole medie della provincia tenuto conto, al riguardo, che all'inizio delle lezioni, si potevano sostanzialmente considerare effettivamente vacanti le ore di insegnamento curricolare, in quanto allora lo studio sussidiario non era ancora iniziato.

Si è proceduto, poi, alle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dei titolari, previste dalla circolare ministeriale del 2 agosto 1979 n. 198.

È bene precisare poi che i comuni di Venturina e Campiglia Marittima (sede di una sezione staccata della scuola media di Venturina) non beneficiano di frequenti collegamenti stradali e ferroviari con altri centri della provincia per cui i docenti di ruolo, titolari in quelle scuole medie, hanno chiesto l'assegnazione provvisoria per altre scuole, soprattutto per quelle di Livorno e dei comuni vicini. Ne è risultato che, alla fine delle operazioni di assegnazione provvisorie (26 ottobre 1979), risultavano vacanti numerose cattedre di lettere e di altre materie.

Con la sistemazione degli incaricati (15 novembre 1979) quasi tutte le cattedre sono state assegnate.

L'effettuazione delle ultime operazioni di nuova nomina degli incaricati (22 novembre 1979), ha sanato la situazione per quanto concerne le materie letterarie; mentre, per le residue poche ore di tutte le altre materie, i docenti sono stati assegnati in data 7 dicembre 1979 per la

lingua francese, in data 14 dicembre 1979 per l'educazione tecnica, in data 17 dicembre 1979 per l'educazione artistica e in data 15 dicembre 1979 l'educazione musicale.

Il Ministro: SARTI.

TAGLIABUE E LODOLINI FRANCE-SCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

si rende urgente dare una soluzione, dopo le ripetute denunce e sollecitazioni rimaste inspiegabilmente inevase da parte della Direzione generale delle dogane, al grave stato di disagio in cui operano i lavoratori della dogana di Como a causa dell'assoluta mancanza di igiene e di pulizia negli uffici in cui svolgono la propria attività giornaliera;

in conseguenza della latitanza della Direzione generale delle dogane i lavoratori della dogana di Como si sono finora volontariamente fatti carico delle spese di pulizia per fronteggiare in qualche modo la situazione caricandosi di costi sui loro stipendi —

se non intende:

a) dare disposizioni alla Direzione generale delle dogane affinché la stessa assicuri lo stanziamento dei fondi necessari per il 1980 da destinare alle spese di pulizia della dogana di Como;

b) impegnare la Direzione generale delle dogane a rifondere le spese che i lavoratori della dogana di Como hanno finora sostenuto;

c) impegnare la Direzione generale delle dogane a svolgere un incontro urgente con la rappresentanza dei lavoratori della dogana di Como e le organizzazioni sindacali provinciali CGIL, CISL e UIL per una disamina delle misure necessarie per migliorare le condizioni di lavoro nella circoscrizione doganale di Como. (4-02787)

RISPOSTA. — Il problema della spesa per le pulizie presso la dogana di Como

può ritenersi soddisfacentemente risolto a seguito dell'aumento recentemente disposto da 16 a 25 milioni di lire dell'assegno fisso per spese d'ufficio tra le quali rientrano appunto anche quelle per la pulizia dei locali.

Il Ministro: REVIGLIO.

TANTALO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie recentemente diffuse dal giornale *La Repubblica*, secondo le quali sarebbe stata decisa la chiusura dell'ANIC di Pisticci nel quadro di una razionalizzazione del settore fibre.

Per sapere se non ritenga necessaria una immediata smentita a tale gravissima notizia che ha recato panico e indignazione in Basilicata ove il modesto e precario tessuto industriale sarebbe definitivamente sconvolto da una decisione del genere, indifferente a valutazioni tecniche, economiche e sociali di grande rilevanza. (4-01697)

RISPOSTA. — Le notizie secondo le quali sarebbe stata decisa la chiusura dello stabilimento ANIC di Pisticci sono prive di fondamento.

È infatti nei programmi dell'ANIC procedere ad una ristrutturazione degli impianti per rendere l'azienda più competitiva nei confronti della concorrenza svolta dai produttori di fibre, nazionali ed internazionali.

Si può fin da ora assicurare che, come riferito dall'ENI, la prevista ristrutturazione non comporterà, in ogni caso, una diminuzione dei livelli occupazionali.

Il Ministro: DE MICHELIS.

TATARELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere

se, di fronte all'iniziativa del comune di Pietra Montecorvino di affidare incarico legale per esperire azione giudiziaria nei confronti dell'Ente Acquedotto Pugliese, intendono intervenire presso l'Ente per rimuovere le cause della mancanza di adeguato approvvigionamento idrico dell'importante centro sub-appenninico. (4-02642)

RISPOSTA. — Il comune di Pietra Montecorvino, unitamente a quelli di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Casalnuovo Monterotaro, è rifornito di acqua da una condotta, servita da un impianto di pompaggio alimentato tramite il serbatoio partitore di Lucera dalla diramazione primaria per la Capitanata dell'acquedotto pugliese.

La condotta ed il relativo impianto elevatore, costruiti molti anni addietro e proporzionati quindi per dotazioni idriche di gran lunga inferiori a quelle oggi necessarie, consentono il trasporto di una quantità di acqua assolutamente insufficiente ai bisogni degli abitanti serviti, sicché l'erogazione idrica, specie nei mesi estivi, è limitata a poche ore al giorno.

Per ovviare a tale situazione, già da tempo estremamente critica, l'acquedotto pugliese ha elaborato ed inviato alla Cassa per il mezzogiorno un progetto che prevedeva l'alimentazione dei suddetti quattro abitati mediante nuove opere direttamente derivate dall'acquedotto del Fortore.

Il progetto è stato incluso dalla Cassa nel progetto speciale n. 14/88 - normallizzazione dell'approvvigionamento idrico dei comuni dell'Appennino Dauno e di Zapponeta, dell'importo di lire 8 miliardi e 302.703.140.

I lavori sono stati appaltati dall'Ente acquedotto pugliese nel dicembre 1979 ed aggiudicati all'impresa Giuseppe Nettis di Acquaviva delle Fonti.

Non appena la Cassa per il mezzogiorno ratificherà l'aggiudicazione si procederà alla consegna dei lavori dell'impresa aggiudicataria.

Il Ministro dei lavori pubblici:
COMPAGNA.

TOMBESI. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere - premesso che come certamente è noto, l'ultimo conflitto mondiale ha lasciato in retaggio alla città di Trieste due tristi privilegi che sono stati recepiti nella motivazione per la concessione della medaglia d'Oro al valore militare al gonfalone del Comune; essi sono: la « Risiera » di S. Sabba, unico forno crematorio ideato in Italia dai nazisti, nel quale trovarono il martirio tanti patrioti anelanti la libertà, e le « foibe » (voragini) sul Carso triestino nelle quali furono precipitati, ancor vivi, nel tragico maggio del 1945, dall'occupatore straniero, migliaia di italiani inermi, rei solo di volere che Trieste fosse terra d'Italia; che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, competente in materia, la « Risiera » di S. Sabba è stata eretta monumento nazionale perché ricordasse alle generazioni presenti e a quelle future il sacrificio di quanti hanno combattuto per la libertà; che altrettanto, invece, è avvenuto per le « foibe » di Basorizza e Monrupino che conservano i resti mortali di tanti connazionali; poiché in tali sensi, nella passata legislatura, l'interrogante ha interessato il titolare del Dicastero dei Beni culturali, che a quanto consta, ha provveduto ad istruire la relativa pratica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 - se ritenga opportuno di definire positivamente e con ogni sollecitudine la relativa procedura.

L'interrogante ritiene che, dopo la chiusura del contenzioso confinario con la Jugoslavia, un provvedimento che dichiari le « foibe » di Basorizza e Monrupino monumento nazionale e ristabilisca la verità storica su vicende che hanno tormentato il nostro confine orientale non possa che essere accolto favorevolmente. Ciò non vuol dire acuire odi o passioni, ma rendere un atto di pietoso omaggio che serva di ammaestramento alle generazioni future. (4-01549)

RISPOSTA. — L'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere ad una adeguata valorizzazione e tutela delle foibe di

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

Basovizza e Monrupino, le quali, testimonianza di notevole valore storico, rivestono un particolare significato per la storia nazionale.

Pertanto, in data 22 febbraio 1980 si è provveduto, a conclusione e perfezionamento di un'istruttoria particolarmente delicata, che ha richiesto lunghi tempi di attuazione, — a seguito del riconoscimento della sussistenza dei requisiti specificatamente richiesti dalla legge — ad emanare decreto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministro: BIASINI.

TRANTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso:

1) che attualmente esiste una grave carenza nel ruolo dirigenziale dei Conservatori dei registri immobiliari, che di fatto costringe l'amministrazione finanziaria a ricorrere in casi sempre più numerosi, nonostante le norme contrarie, all'istituto dell'interinato con conseguente attribuzione della titolarità di Conservatorie, spesso poste a centinaia di chilometri l'una dall'altra (vedansi per tutti gli esempi di contemporanea titolarità nella persona delle Conservatorie di Roma e Palermo, di Napoli e Bari e di Napoli e Catania);

2) che tale assurda e gravissima situazione, mentre da un lato espone i funzionari chiamati a tale impossibile compito al rischio di incorrere nelle pesanti responsabilità personali previste dagli articoli 2674 e seguenti del codice civile, per l'impossibilità materiale di poter concretamente e contemporaneamente svolgere una seria e serena attività di direzione e di controllo sugli atti di uffici posti a notevoli distanze, dall'altro ingenera fortissime perplessità sulla opportunità e regolarità di tali incarichi per le conseguenti distorsioni provocate nella regolarità ed efficienza dei servizi ipotecari —

se, ad evitare i gravissimi fatti sopra esposti e ai fini di ovviare alla temporanea forte carenza di Conservatori dirigenti, non intenda avvalersi della norma che a suo tempo consentì di fronteg-

giare analoghe situazioni di emergenza nell'ambito degli uffici tecnici erariali, richiama, in via del tutto eccezionale e temporanea, in servizio quei Conservatori dirigenti a riposo che ne facciano istanza e che si dichiarino disponibili ad assumersi le relative responsabilità. (4-03137)

RISPOSTA. — La proposta avanzata dall'interrogante nell'ultima parte del documento potrebbe costituire una ipotesi da valutare per alleviare, a breve termine, il disagio in cui versano le conservatorie dei registri immobiliari che, in atto, per carenza di organico, sono rette *ad interim* da funzionari titolari di altri uffici.

Così operando, per altro, rimarrebbe insoluto il problema di fondo. Sembra quindi preferibile una soluzione più radicale quale quella recata dalla proposta di legge dei senatori De Giuseppe ed altri.

Tale iniziativa che ha già superato il vaglio del Senato ed ora è all'esame della Camera dei deputati (Atto n. 1344) prevede, infatti, all'articolo 2 l'aumento a 122 unità del ruolo organico della carriera direttiva dei conservatori dei registri immobiliari.

Il Ministro: REVIGLIO.

TREMAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sono a conoscenza di quanto sta accadendo all'interno della FMSIE (Federazione mondiale stampa italiana all'estero) che ha provocato una pubblica presa di posizione del dottor Elio Sacchetto, consigliere della stessa, con una serie di lettere inviate alla stampa italiana all'estero e diffuse in tutti gli ambienti dell'emigrazione. Se sono a conoscenza di ciò, quali valutazioni danno delle conclusioni del direttivo della FMSIE del 29-30 novembre e 1° dicembre 1979 e della denuncia fatta dal dottor Sacchetto sulla illegittimità delle votazioni avvenute in quella occasione, e su presunti atti di prevaricazione che sarebbero stati posti in essere dagli attuali organi dirigenti, e quali provvedimenti eventualmente hanno preso

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

o intendono prendere per salvaguardare la vita della FMSIE ed il suo modo di gestirla negli esclusivi interessi della stampa italiana all'estero e quindi delle nostre collettività emigrate, e non al servizio di manovre di parte. (4-03028)

RISPOSTA. — Questo Ministero segue con grande attenzione l'attività della federazione mondiale della stampa italiana all'estero, nella speranza che essa possa svolgere un ruolo sempre più proficuo a favore di tutta la stampa italiana all'estero, nell'interesse delle nostre collettività emigrate.

Riguardo al direttivo del 29 novembre 1° dicembre 1979, si precisa che dal verbale della riunione risulta che le deliberazioni furono adottate all'unanimità o con maggioranze tali per cui la presenza e l'eventuale voto contrario del dottor Sacchetto non avrebbero comunque potuto modificarle.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: DELLA BRIOTTA.

VALENSISE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sia stata eseguita a favore del signor Rocco Foti, nato a San Costantino Calabro il 10 luglio 1897, la decisione 90891 della Corte dei Conti, emessa fin dal 20 febbraio 1975 con la quale si riconosceva al Foti il diritto al trattamento privilegiato di guerra quale padre dell'ex militare Foti Antonio, deceduto il 28 ottobre 1948: ciò in considerazione dell'avanzata età del Foti e delle sue precarie condizioni di salute. (4-03099)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Rocco Foti, padre naturale dell'ex militare Antonio, è stata emessa, in esecuzione della decisione della Corte dei conti, determinazione direttoriale con la quale al predetto viene concesso, a decorrere dal 1° luglio 1956, il trattamento pensionistico speciale previsto dall'articolo 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni. In aggiunta al cennato benefi-

cio, al signor Foti è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza a decorrere dal 24 febbraio 1962 (data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1962, n. 12).

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Catanzaro, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Foti.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore seguito della pratica.

Il Sottosegretario: TAMBRONI ARMAROLI.

VENTRE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno ritardato la liquidazione della pensione definitiva alla signora Corcioni Dora, nata Vacca, vedova dell'insegnante elementare Corcioni Ermanno, deceduto il 7 maggio 1970.

A favore della predetta vedova Corcioni fu emesso dal Provveditorato agli Studi di Caserta il ruolo conto corrente di pensione provvisoria n. 9095430 nell'ormai recente 1973. (4-01737)

RISPOSTA. — Il ruolo di pensione provvisoria n. 9095430 intestata alla signora Dora Vacca vedova dell'insegnante Ermanno Corcioni, deceduto il 7 maggio 1970, è stato emesso dal provveditore di Caserta in data 4 luglio 1970.

Per quanto concerne la ritardata definizione della pratica di pensione, si fa presente che:

1) in data 18 luglio 1970 con nota protocollare n. 0/10429 il provveditorato ha trasmesso a questo Ministero - ispettorato pensioni - la documentazione per la liquidazione definitiva della pensione a favore della predetta vedova;

2) l'ispettorato per le pensioni con nota del 17 ottobre 1974, n. 5879 inviava al provveditorato di Caserta la domanda

con la quale la signora Dora Corcioni Vacca chiedeva l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della legge 366/70; detta domanda è stata accolta relativamente all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2 della citata legge, concessi con decreto del 18 ottobre 1975, n. 0/12768;

3) con nota del 18 ottobre 1979, n. 0/16476 e nota del 27 dicembre 1979, n. 0/18336, il provveditorato provvedeva ad inviare l'ulteriore documentazione richiesta all'ispettorato pensioni.

Il ritardato invio della documentazione predetta, da parte del provveditorato, è stato causato da due traslochi che il reparto pensioni ha operato una prima volta nel luglio del 1977 per il raggiungimento della nuova sede da corso Trieste a via Ceccano ed una seconda volta nel settembre 1978 da via Ceccano a via Alois.

Tale circostanza ha comportato la necessità di sistemare tutti gli atti relativi ad ogni singola pratica e, se a ciò si aggiunge il decentramento delle competenze relative al trattamento di quiescenza di tutto il personale, decentramento che ha determinato un maggior carico di lavoro oltre che l'impegno conseguente scaturito dalla novità e complessità del servizio, facilmente si comprende come si siano potuti verificare ritardi e disfunzioni.

Per quanto riguarda la definizione della pratica, si comunica che non risulta ancora acquisito agli atti lo stato di servizio militare che è stato già richiesto al provveditore agli studi.

Sarà cura di questo ufficio comunicare gli estremi del provvedimento di conferimento di pensione indiretta alla vedova appena sarà acquisita agli atti la documentazione completa e detto provvedimento sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione:
SARTI.

ZANONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere - in relazione al grave fenomeno dell'erosione marina del litorale di Mari-

na di Massa derivante anche dagli effetti che sulle correnti marine hanno le nuove opere del porto di Carrara - quali iniziative si intendano adottare per difendere il litorale predetto dall'erosione marina che, tra l'altro, danneggia anche l'attività turistica. (4-01983)

RISPOSTA. — La necessità di provvedere ad una completa opera di difesa del litorale di Marina di Massa, alla quale finora era stato fatto fronte gradualmente, compatibilmente con le disponibilità di fondi di bilancio, è stata compresa fra quelle da realizzare con i fondi della variazione di bilancio per il 1978 (legge n. 844 del 1978).

A tal fine è stato predisposto un progetto generale di lire 2.200 milioni suddiviso in cinque lotti.

Il primo lotto per un importo di lire 499 milioni è stato approvato ed i relativi lavori sono in corso di esecuzione.

Gli altri quattro lotti, aggiornati nei prezzi, del rispettivo importo di lire 670 milioni, 610 milioni, 575 milioni e 555 milioni sono stati appaltati, nel mese di dicembre 1979, dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova e nei primi giorni del gennaio 1980 sono stati consegnati alle imprese aggiudicatarie.

Tutti i lavori sono stati iniziati e procedono regolarmente.

Il Ministro dei lavori pubblici:
COMPAGNA.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono le iniziative che intende prendere per sollecitare la definizione della pratica di pensione di guerra indiretta che ha in corso la signora Doralice Bettoni, vedova Zinetti Angelo, residente a Canonica d'Adda (Bergamo).

La pratica è stata inoltrata dal Zinetti Angelo il 1° settembre 1964 ma, purtroppo, l'interessato è deceduto il 9 settembre 1966 prima ancora di essere sottoposto a visita. La pratica porta come posizione il seguente numero: 643590/6 05619.

(4-03007)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1980

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 26 settembre 1970 n. 2436868, all'ex militare Angelo Zinetti venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per non classificabilità dell'allegato deperimento organico e per non constatazione, entro i termini di cui all'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, dell'infermità embolia aortica.

Il cennato provvedimento fu adottato in conformità anche del parere espresso, previo esame degli atti, dalla commissione medica superiore la quale, nella seduta del 9 luglio 1970, ebbe inoltre ad escludere ogni relazione tra la surriferita embolia aortica, che il 9 settembre 1966 causò il decesso del predetto richiedente, ed il servizio militare dallo stesso prestato durante il conflitto 1940-45.

Per tali motivi, la successiva istanza presentata dalla signora Doralice Bettoni, ai fini di conseguire trattamento pensionistico in qualità di vedova del suindicato dante causa, fu respinta con decreto ministeriale del 26 settembre 1970 n. 2436969.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti, in ordine al ricorso giurisdizionale n. 815109 prodotto dalla signora Bettoni

avverso quest'ultimo provvedimento di diniego, è stato dato corso, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame. In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 643590/G, concernenti la signora Bettoni, sono stati restituiti, con elenco del 22 novembre 1979, n. 9862 alla suddetta magistratura per la definizione del gravame in sede giurisdizionale.

Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessata.

Allo stato attuale degli atti, quindi, nessun nuovo provvedimento può essere adottato da questa Amministrazione nei riguardi della signora Bettoni, salvo che non intervenga favorevole decisione da parte della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale di cui sopra è cenno.

Il Sottosegretario: TAMBRONI
ARMAROLI.